

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1341

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(LOLLOBRIGIDA)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(VALDITARA)

DAL MINISTRO DELLA CULTURA

(SANGIULIANO)

DAL MINISTRO DEL TURISMO

(GARNERO SANTANCHÈ)

DAL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

(ROCCELLA)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICETTO FRATIN)


Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la
tutela del *made in Italy*

Presentato il 27 luglio 2023

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Il presente disegno di legge, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2023-2025, si inserisce in uno scenario macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina.

I fattori di crisi, acuiti dalla situazione contingente, hanno tuttavia radici più pro-

fonde. Se si analizzano gli andamenti delle esportazioni italiane per categorie di prodotti nell'ultimo ventennio, si può osservare un andamento settoriale eterogeneo: esso appare relativamente positivo per alcuni comparti (farmaceutica, gomma e plastica, meccanica, prodotti in metallo), meno positivo se si guarda alla dinamica aggregata dei settori tipici del *made in Italy*, in ispecie quelli caratterizzati da un minor contenuto tecnologico e, quindi, più esposti alla competizione da parte delle economie emergenti.



Fonte: Istat, Statistiche sul commercio estero

Fig. 1 Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale dell'Italia. Gennaio 2008 – dicembre 2022 (dati mensili destagionalizzati, in miliardi di euro).

Dinanzi a un simile quadro, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*, quale elemento di politica industriale utile al progressivo superamento della crisi e soprattutto all'accorciamento delle filiere nei

settori più strategici, oggi esposti alle carenze di approvvigionamento.

Il *made in Italy* rappresenta un segno distintivo del Paese: i prodotti « fatti in Italia » assicurano una garanzia di eccellenza e di qualità a livello mondiale per la bellezza, il *design*, la creatività che caratterizzano da sempre il patrimonio italiano, costruito nei secoli grazie all'impegno e al

lavoro costante degli italiani in ogni settore. Il concetto di *made in Italy*, infatti, ha una lunga storia che ripercorre l'evoluzione sociale e culturale del nostro Paese ed è associato di volta in volta all'idea di qualità dei prodotti, di tradizione, di innovazione, di tipicità e di legame con uno specifico territorio, ad un senso del bello e del ben fatto, ma anche – più latamente – ad un più ampio concetto del « vivere italiano » e del « benessere ». Le imprese nazionali, dunque, hanno tutte le potenzialità per sfruttare proficuamente il *country effect*, cioè l'elevata considerazione produttiva e reputazionale, maturata soprattutto con riferimento a specifici settori e comparti, per il solo fatto di operare in Italia utilizzando materie prime di qualità e un sapere tecnico unico al mondo.

Alla luce di tali premesse, il disegno di legge da un lato interviene su diversi settori produttivi al fine di valorizzare e promuovere le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico-artistiche e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea; dall'altro mette a sistema e coordina nel modo più efficace le attività di promozione, valorizzazione e sostegno, affinché possa darsi linfa ad una vera e propria politica industriale del *made in Italy*.

È la prima volta che il legislatore, attraverso un approccio sistemico, presenta un disegno organico e strutturato sul tema complesso ed eterogeneo del *made in Italy*, che inevitabilmente coinvolge competenze trasversali e l'azione sinergica di tutte le istituzioni del Paese.

In tale contesto, particolare rilievo ha assunto la proficua collaborazione tra il Governo e il Parlamento, che ha portato quest'ultimo, e segnatamente la Commissione X (Attività produttive) della Camera dei deputati, a condurre, anche in vista dell'imminente avvio dei lavori governativi, un'indagine conoscitiva, terminata il 31 marzo 2023, sul tema: « *Made in Italy*: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi ».

L'indagine ha permesso di individuare temi rilevanti e utili spunti di riflessione, confluiti nel documento conclusivo approvato dalla Commissione X il 17 maggio 2023, dei quali il Governo ha tenuto conto.

In particolare, il presente disegno di legge contiene disposizioni afferenti a tutti gli ambiti che riguardano il *made in Italy*, partendo dall'istituzione di un Fondo sovrano, partecipato dal Ministero dell'economia e delle finanze, aperto alla partecipazione di fondi di investimento e altri soggetti, avente il compito di investire nelle filiere dei settori strategici sin dalla fase dell'approvvigionamento delle materie prime. Il disegno di legge si dipana passando attraverso l'istruzione e la formazione e trattando della promozione dei singoli settori della cultura, del turismo e della produzione agroalimentare, fino ad arrivare alla tutela delle imprese italiane e dei prodotti *made in Italy* rispetto alla contraffazione e al cosiddetto *Italian sounding*.

L'istruzione e la formazione dei giovani costituiscono un tema centrale.

La diffusione della cultura imprenditoriale nelle scuole e la conoscenza delle lavorazioni industriali e artigianali contribuiscono all'inserimento immediato dei giovani nel mondo della produzione e allo sviluppo delle loro passioni, abilità e competenze professionali. Oggi un terzo delle imprese italiane dichiara che una parte dei propri addetti è priva delle competenze adeguate allo svolgimento del proprio lavoro secondo il livello richiesto. Più di un terzo delle imprese (35,5 per cento) indica le competenze tecnico-operative, ossia specifiche del lavoro, tra le competenze professionali importanti per lo sviluppo dell'impresa nei prossimi anni; ma significativa è anche l'importanza attribuita alla capacità nella gestione della clientela (32 per cento), alle competenze manageriali e gestionali (22,8 per cento) nonché alle competenze informatiche professionali (24,1 per cento).

In proposito, il disegno di legge istituisce il liceo del *made in Italy*, quale nuovo percorso di studi orientato alla realizzazione degli obiettivi predetti, e istituisce

altresì la Fondazione Imprese e competenze per il *made in Italy* quale veicolo per il coinvolgimento diretto delle imprese nel processo di formazione dei giovani.

La valorizzazione del *made in Italy* è poi perseguita, nell'ambito delle disposizioni del disegno di legge, attraverso interventi *ad hoc* su alcune filiere strategiche nazionali, quali quella del legno per l'arredo, della ceramica e delle fibre naturali, così come in settori notoriamente trainanti dell'economia italiana, quali quelli della cultura, del turismo e della produzione agroalimentare.

Un importante ruolo, nell'ambito del complessivo disegno, riveste la tutela della proprietà industriale, che viene incentivata e utilizzata anche per la valorizzazione dei cespiti del patrimonio culturale.

In quest'ordine di idee, un capo del disegno di legge è dedicato all'avvio dei processi necessari per giungere alla protezione delle indicazioni geografiche cosiddette « non agricole ». Com'è noto, la proposta di regolamento della Commissione europea relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (Com (2022) 174 final), di prossima approvazione, prefigura una protezione delle indicazioni geografiche direttamente applicabile ai prodotti artigianali e industriali al livello dell'Unione, esattamente come avviene per i prodotti alimentari. Il presente disegno di legge, innestandosi in questo processo, pone le fondamenta sulle quali potrà poggiare l'attuazione della normativa dell'Unione europea, regolando e incentivando la costituzione delle associazioni di tutela e l'elaborazione di disciplinari di produzione.

Non manca uno sguardo alle nuove tecnologie, sempre in una chiave finalizzata a valorizzare le peculiarità del *made in Italy*, in particolare sul fronte del tracciamento dei passaggi della filiera produttiva.

Infine, si interviene per contrastare le forme di imitazione, contraffazione e falsificazione di prodotti *made in Italy*, anche legate al fenomeno dell'*Italian sounding*, assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine dei prodotti che acquistano, anche al fine di sostenere le

produzioni, nella consapevolezza che le contraffazioni, oltre a costituire un illecito penale e commerciale, determinano l'immissione nei mercati di prodotti di qualità inferiore, realizzati con minori garanzie sociali, sanitarie e ambientali, e sono causa di danno all'immagine della produzione italiana e di contrazione del gettito erariale.

Il disegno di legge si compone di 48 articoli ripartiti in sei titoli.

Gli interventi previsti, alla luce del rilievo che le opere e i prodotti italiani assumono per l'intero sistema economico nazionale, rispondono a un primario interesse politico, culturale, economico e commerciale, che è salvaguardato e potenziato dalla Repubblica in tutte le sue componenti territoriali. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali sono chiamati, ciascuno per le proprie competenze, a cooperare nella realizzazione di principi e valori di supremo rango costituzionale attinenti allo sviluppo della cultura e alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, che si realizzano mediante interventi di promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche nonché di valorizzazione, nei settori delle eccellenze italiane, dei mestieri, dell'artigianato, delle imprese e degli studi.

Le misure si inquadrano negli stessi principi, che hanno parimenti rilievo costituzionale, relativi alla tutela dell'agricoltura, di cooperazione e sviluppo dell'artigianato, dei giovani e delle donne, di tutela dell'impresa e della libera iniziativa economica, in armonia con i beni della salute, dell'ambiente, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, e del coordinamento dell'attività economica pubblica e privata ai fini sociali e ambientali nonché della piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.

Con il presente disegno di legge l'Italia si mette in grado di meglio difendere e valorizzare il frutto del lavoro e le capacità di innovazione degli imprenditori italiani e di guardare al contempo proprio a una visione globale degli interessi italiani nei mercati europei e mondiali. Il presente disegno di legge, infatti, tutelando e valorizzando il

lavoro italiano, conferisce una visione strategica all'impresa e all'industria nazionale, favorendo investimenti pubblici e privati di lungo periodo e la loro capacità di produrre sviluppo per il Paese, contribuendo a tenere l'Italia saldamente inserita nelle aree forti del mondo globalizzato con una forte riconoscibilità dei propri prodotti e opere.

Il titolo I (Principi e obiettivi), composto di tre articoli, è dedicato ai principi generali (articolo 1), agli obiettivi e ambiti di intervento (articolo 2) e all'istituzione della Giornata nazionale del *made in Italy* (articolo 3).

L'articolo 1 stabilisce, in particolare, che le disposizioni contenute nella legge sono dirette a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni d'eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.

L'articolo 2 prevede che le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell'attuazione delle disposizioni della legge, orientino la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, professionalmente e negli studi, nei settori e nelle attività che determinano il successo del *made in Italy* nel mondo, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche.

Si prevede, inoltre, che le misure di promozione e incentivazione che caratterizzano e qualificano la predetta azione siano informate ai principi della sostenibilità ambientale della produzione, della transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attività, nonché dell'inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese.

L'articolo 3, al comma 1, riconosce il 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del *made in Italy*, al fine di celebrare la creatività e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le scuole di ogni ordine e grado e i luoghi di produzione, di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani.

Il comma 2 prevede che, per tale celebrazione, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi che operano nel settore, compresa l'Associazione marchi storici d'Italia, iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e valorizzazione del *made in Italy*.

Il comma 3 chiarisce che tale ricorrenza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e quindi non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il corpo centrale del disegno di legge si compone di ulteriori cinque titoli: il titolo II, rubricato «Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali», il titolo III, in materia di «Istruzione e formazione», il titolo IV, riguardante «Misure di promozione», il titolo V, relativo alla «Tutela dei prodotti *made in Italy*», e il titolo VI, recante «Disposizioni finali».

Nell'ambito del titolo II, per permettere la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali al fine di sviluppare i maggiori punti di forza dell'economia del Paese, sono previsti alcuni strumenti che mirano a raggiungere i presenti obiettivi con efficacia e incisività. Il titolo è suddiviso in due capi, il primo sulle misure generali e il secondo sulle misure settoriali.

Nel capo I del titolo II (Misure generali) sono collocati gli articoli da 4 a 6.

In particolare, l'articolo 4 prevede l'istituzione del Fondo sovrano. La misura introdotta mira a realizzare un fondo sovrano nazionale con l'obiettivo di sostenere, da un lato, la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali, anche nella fase dell'approvvigionamento di materie prime ed energia; dall'altro, il tessuto economico industriale del Paese in un momento cruciale di cambiamento strutturale delle filiere produttive in virtù delle nuove sfide economiche internazionali, quali, tra le più note, la crisi prodottasi con la guerra in Ucraina e le sfide europee introdotte dalle riforme conosciute nel loro insieme con il termine di «*green deal* europeo». Tali sfide impongono la trasformazione e lo sviluppo delle filiere produttive e di approvvigionamento nazionali per sostenere il rafforzamento dei settori di maggiore rilievo nazionale. In tale contesto si inserisce l'istituzione del Fondo sovrano, che dà allo Stato la possibilità di intervenire, a condizioni di mercato, all'interno del capitale sociale delle imprese nazionali di maggiore rilevanza o con maggiore potenzialità di crescita, in modo da favorire la realizzazione di esternalità positive e avere la forza richiesta dai cambiamenti internazionali in atto. In altri termini, viene introdotto uno strumento d'azione efficace che sostiene in modo concreto il tessuto produttivo nazionale nei settori di maggiore eccellenza.

Al comma 1 viene descritto l'obiettivo principale dell'articolo, riguardante gli strumenti finanziari di cui si dota il Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione degli interventi e la quantificazione della partecipazione finanziaria all'interno delle imprese.

Al comma 2 è previsto un importante strumento per il rafforzamento della capacità di azione del Fondo, vale a dire la possibilità di partecipazione del Fondo al capitale di soggetti economici privati diversi dalle persone fisiche.

Al comma 3 viene specificato il metodo di attuazione delle operazioni finanziarie del Fondo; le varie operazioni avverranno con le modalità stabilite attraverso decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, al fine di coordinare l'azione finanziaria del fondo con le istanze del settore produttivo.

Il comma 4 specifica la copertura degli oneri finanziari.

Infine, al comma 5 si rinvia al decreto di cui al comma 3 per l'individuazione del soggetto gestore e il pagamento delle commissioni a esso spettanti.

L'articolo 5 prevede una misura a favore dell'imprenditorialità femminile. In particolare, la norma persegue la finalità di potenziare il ricorso agli strumenti di incentivazione dell'autoimprenditorialità previsti dal capo 01 del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, riservando risorse finanziarie ai progetti di autoimprenditorialità o di sviluppo di imprese femminili in tutto il territorio nazionale, anche al fine di superare le difficoltà incontrate dalle giovani neo-imprenditrici nell'accesso agli ordinari canali del credito, nell'attuale contesto economico e finanziario segnato anche da un consistente incremento dei tassi sui prestiti alle imprese. A tal fine è prevista, nell'ambito della misura di cui al citato capo 01 del titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000, conosciuta come «*Nuove imprese a tasso zero*», la costituzione di un'apposita riserva in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile, mediante rifinanziamento con un'apposita dotazione di 15 milioni di euro.

L'articolo 6 prevede una misura di incentivazione della proprietà industriale, quale misura che trova un precedente nell'articolo 32, commi da 7 a 10, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), che ha istituito il «*Voucher 3I – Investire In Innovazione*» al fine di sostenere, nel periodo 2019-2021, la valorizzazione del processo di innovazione delle *start-up* innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Voucher 3I, infatti, ha rappresentato una misura sperimentale per coa-

diuvare le *start-up* innovative nei percorsi di brevettazione e ha avuto un forte successo, rappresentando una vera e propria migliore pratica, in quanto le *start-up* beneficiarie non anticipano risorse per l'acquisizione dei servizi, ma gli stessi vengono pagati attraverso il Voucher.

La proposta formulata è finalizzata, da un lato, a riavviare una misura che ha avuto un riscontro importante e, dall'altro, ad allargare il novero dei soggetti beneficiari comprendendovi, oltre alle *start-up* innovative, anche le microimprese di più recente costituzione (le quali ovviamente hanno maggiore bisogno di supporto per l'accesso ai percorsi di brevettazione). A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024. Si ricorda che, secondo le definizioni contenute nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese complessivamente considerate è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera 43 milioni di euro: all'interno di tale categoria, si definisce « microimpresa » un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 6 del disegno di legge prevede che alle microimprese è concesso, per l'anno 2024, il Voucher 3I – Investire In Innovazione – al fine di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione.

Il comma 2 dispone che il Voucher 3I possa essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale.

Il comma 3 stabilisce che i criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e

che, per lo svolgimento delle attività inerenti all'attuazione del Voucher 3I, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con determinazione degli oneri al comma 4. Il comma 5 ribadisce il rispetto della normativa europea e dei limiti in materia di aiuti di Stato.

Il capo II del titolo II (Misure settoriali) contiene gli articoli da 7 a 12.

Per aiutare il settore del legno, l'articolo 7 disciplina la filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale. L'industria del legno in Italia sembra resistere alle cicliche crisi del mondo globalizzato grazie soprattutto al dinamismo del settore e alle esportazioni. La combinazione vincente dell'industria del mobile sembrerebbe essere la tradizione, unita a un costante processo di ricerca e innovazione che modernizza senza distruggere l'anima del *made in Italy*.

La norma interviene attraverso la semplificazione dell'approvvigionamento della materia prima, razionalizzando e semplificando il procedimento di autorizzazione per gli interventi selvicolturali, l'emanaione di apposite linee guida per le attività di gestione forestale, cui si uniformano i procedimenti regionali in materia di autorizzazione per gli interventi selvicolturali nei boschi italiani, e l'istituzione di un fondo, con la dotazione di 25 milioni di euro per il 2024, per la promozione nel campo della vivaistica forestale e per la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno, attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio. Questi interventi promuovono una produzione a impatto zero verso l'ambiente, rispondendo alle esigenze di un'industria sostenibile per l'ambiente.

Il comma 1 prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, insieme

con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuova e sostenga la vivaistica forestale nonché la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno attraverso l'erogazione di contributi e finanziamenti agevolati, nel limite complessivo di spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024, per l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio.

Il comma 2 rimette l'individuazione dei soggetti beneficiari, delle modalità di attuazione delle disposizioni nonché del soggetto incaricato della relativa gestione a un successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con eventuali oneri determinati entro il limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della misura.

Il comma 3 stabilisce che, al fine di semplificare il procedimento di autorizzazione degli interventi colturali nei boschi vincolati ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di potenziare le possibilità di approvvigionamento di materia prima necessaria alla filiera nazionale foresta-legno, viene apportata una modifica all'articolo 149, comma 1, lettera c), del medesimo codice al fine di comprendere tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione nell'ambito dei beni paesaggistici anche quelli nei boschi e nelle foreste indicati all'articolo 136. Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024.

L'articolo 8 mira alla valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali. Il principale obiettivo della disposizione è di costruire le basi per sostenere progetti di ricerca e innovazione volti a fronteggiare le sfide della globalizzazione, sperimentando nuove metodologie per avvantaggiarsi delle opportunità tecnologiche e di mercato, con

lo scopo del loro trasferimento nel settore delle fibre tessili naturali. La norma intende, quindi, consentire l'applicazione del concetto di sostenibilità riferito ad una filiera, quale quella dei prodotti tessili naturali, nel rispetto dell'eticità dei processi di produzione a tutti i livelli, della totale tracciabilità e dell'attenzione alla salute dei consumatori.

Il comma 1 prevede che, in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile e con l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, promuova e sostenga, nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione dei processi di produzione o riciclo di fibre di origine naturale: a tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle imprese beneficiarie, delle modalità di attuazione della misura nonché del soggetto gestore incaricato della sua gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.

Il comma 3 prevede la copertura finanziaria degli oneri, mentre il comma 4 ribadisce il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Per promuovere gli obiettivi strategici di sostegno alla produzione nazionale nel settore della nautica da diporto e favorire la presenza di aziende italiane della nautica alle fiere nazionali di settore di riconosciuta valenza internazionale, l'articolo 9 prevede misure di semplificazione destinate alla filiera.

L'industria nautica, anche nell'ultimo biennio di instabilità internazionale, infatti, si è confermata un vanto del *made in Italy* e si è dimostrata capace di giocare un ruolo fondamentale nel sostegno alla crescita dell'Italia, ma ha bisogno di essere sostenuta sul mercato interno, oltre che – come av-

viene – nella presenza sui mercati esteri e nella crescita delle piccole e medie imprese.

Il comma 1 interviene sulla disciplina relativa alla durata dei procedimenti per il rilascio delle iscrizioni provvisorie, riducendo di sette giorni il termine, mentre il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 10, rubricato « Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica », prevede che, per consentire il tempestivo approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla filiera produttiva della ceramica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate le aree di interesse strategico nazionale per le quali si applicano specifiche disposizioni procedurali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui ai commi successivi.

Il comma 2 prevede che, in caso di inerzia o ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmetta una diffida a provvedere entro il termine massimo di quindici giorni, attraverso la struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese di cui all'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. In caso di perdurante inerzia, su proposta dello stesso Ministero, sentito il soggetto competente anche al fine di individuare le cause dell'inerzia o del ritardo, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio ovvero nomina uno o più commissari *ad acta*, con incarico a titolo gratuito, per provvedere al rilascio.

Il comma 3 stabilisce la durata temporale dell'efficacia della disposizione fissandone il periodo massimo di applicazione in

ventiquattro mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge. Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 11 interviene in materia di approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche. Il comma 1 prevede che, al fine di valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei e promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotti linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, da valutare da parte delle stazioni appaltanti anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Il comma 2 prevede che il livello di ottemperanza ai parametri qualitativi previsti dalle Linee guida di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'articolo 12 reca misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione della pasta. Il comma 1 istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* una commissione tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da un rappresentante de-

signato dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da uno del Ministero della salute e da uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto, con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identifichino le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo della pasta di semola di grano duro di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto.

Il comma 2 precisa che per la partecipazione alla commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che dall'attuazione della disposizione non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il titolo III è dedicato, in particolare, al tema dell'istruzione e della formazione, allo scopo di avvicinare i giovani alla cultura imprenditoriale e alla conoscenza delle lavorazioni industriali e artigianali.

In particolare, l'articolo 13 prevede l'istituzione del liceo del *made in Italy* con l'obiettivo di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*: al comma 1 è quindi prevista l'introduzione dell'opzione « *made in Italy* » nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei.

Il comma 2 rimette ad un successivo regolamento la definizione in dettaglio della relativa disciplina attuativa, sulla base dei criteri individuati dal medesimo comma. Si stabilisce, in particolare, che sia previsto che, a conclusione del percorso liceale relativo all'opzione *made in Italy*, gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i licei, conseguano ulteriori risultati di apprendimento specifici costituiti da conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche e da competenze im-

prenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*. Si prevede, inoltre, che siano inserite misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare. Si prevede il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio. Si prevede la specializzazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del *made in Italy*, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendimento ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Sono definite, inoltre, nel dettaglio specifiche materie e competenze da considerare nel percorso formativo.

Il comma 3 prevede che il regolamento di cui al comma 2 sia adottato nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché dei più ampi spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio.

Il comma 4 prevede la conversione dell'opzione economico-sociale del percorso liceale in scienze umane prevista dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nell'opzione « *made in Italy* » a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025.

Inoltre, l'articolo 14 istituisce la fondazione denominata « Imprese e competenze per il *made in Italy* » con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy* e i licei del *made in Italy*, al fine di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro.

Il comma 2 prevede che la Fondazione conferisca ogni anno il premio di « maestro

del *made in Italy* » a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy* anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione dei giovani. Si rimette ad un successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione dei requisiti e delle modalità per l'assegnazione del premio.

Il comma 3 pone la fondazione in accordo con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico, in modo da creare sinergie e mettere a sistema competenze e risorse nell'obiettivo di creare un ecosistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i licei del *made in Italy* possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico del Paese.

Il comma 4 individua il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'istruzione e del merito quali soggetti fondatori della fondazione.

Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione. Si prevede, inoltre, che il patrimonio della fondazione sia costituito dall'apporto iniziale e possa essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

Il comma 6 stabilisce che alla fondazione possano essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.

Il comma 7 prevede che, per lo svolgimento dei propri compiti, la fondazione possa avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione da enti e da altri soggetti tra quelli individuati

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Alla fondazione si consente inoltre di avvalersi di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, di università e di istituti di ricerca.

Il comma 8 rinvia alle norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo. Si prevede inoltre che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa siano esclusi da ogni tributo e diritto e vengano effettuati in regime di neutralità fiscale, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Al comma 10 sono inoltre determinati gli oneri e la relativa autorizzazione di spesa.

Il comma 9 prevede, infine, che gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato siano accreditati su un conto infruttifero, intestato alla fondazione, aperto presso la Tesoreria dello Stato.

Il titolo IV reca disposizioni sulle misure di promozione.

Con riguardo alla promozione del settore della cultura, l'articolo 15 istituisce un'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy* con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del *made in Italy* e dell'ingegno italiano.

Alla fondazione « Imprese e competenze per il *made in Italy* », di cui all'articolo 15, sono affidate la cura e la gestione nonché l'individuazione della sede dell'Esposizione.

L'articolo 16, in materia di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale, prevede, al comma 1, che al Ministero della cultura, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle altre amministrazioni competenti siano attribuite anche la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.

A tal fine, il comma 2, lettera a), modificando il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

recante riforma dell'organizzazione del Governo, specifica che il Ministero della cultura esercita le attribuzioni spettanti allo Stato, tra l'altro, in materia di beni culturali materiali e immateriali.

Il comma 2, lettera *b*), reca modifiche al comma 1 dell'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, intervenendo sulla determinazione delle aree funzionali di competenza del suddetto Ministero. Da un lato si prevede che quest'ultimo svolga le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione, anche in chiave economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale, dall'altro si espunge dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali.

L'articolo 17 disciplina la registrazione di marchi per i luoghi della cultura. I commi 1 e 2 prevedono, per gli istituti e i luoghi della cultura, la possibilità di registrare, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del codice della proprietà industriale, il marchio che li caratterizza e la possibilità di concedere l'uso del marchio a terzi a titolo oneroso al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento.

Infine, nell'ambito della promozione del settore della cultura, è prevista all'articolo 18 una disposizione in materia di tutela di domini *internet* riferiti al patrimonio culturale. La disposizione prevede che il Ministero della cultura contribuisca alla tutela dei nomi a dominio nazionale registrati riferibili a istituti e luoghi della cultura da potenziali abusi nell'utilizzo, mediante la stipulazione di specifici protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento di tali nomi, per garantire che il dominio caratterizzato dall'estensione « .it » sia strumento mediante il quale promuovere l'identità culturale del Paese.

L'articolo 19 reca disposizioni in materia di imprese culturali e creative.

La cultura e la creatività del *made in Italy* sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della nazione; pertanto, la tutela e la promozione delle imprese culturali

e creative riveste un'importanza fondamentale, anche in considerazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, in particolare dall'articolo 9. L'obiettivo della norma qui proposta è quello di riconoscere e promuovere tutti gli enti che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, svolgono attività culturali e creative in modo stabile e continuativo all'interno del territorio nazionale. Il comma 2, in particolare, identifica le caratteristiche di tali enti, tra cui è attribuita particolare rilevanza all'oggetto sociale e dunque alle finalità per cui svolge l'attività. Al comma 3 sono stabilite le definizioni di « beni », « attività » e « prodotti culturali », individuati nei beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 giugno 2004, n. 42, e nelle attività e prodotti culturali, considerati nella loro accezione più estesa. Al comma 4 si stabilisce che le modalità e le condizioni di riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonché le ipotesi di revoca sono definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Al comma 5 viene data attenzione, in particolare, alle *start up* innovative culturali e creative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il comma 6 prevede l'istituzione di una sezione speciale per le imprese culturali e creative nel Registro delle imprese, mentre il comma 7 consente alle imprese culturali e creative di introdurre nella loro denominazione sociale la dicitura di « impresa culturale e creativa » e di utilizzarla nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

L'articolo 20, in continuità con le finalità della precedente disposizione, istituisce presso il Ministero della cultura un albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. L'iscrizione nell'albo importa, come previsto nel comma 2, anche la registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale (SAN); infine, al comma 3 viene demandata la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo a un decreto del Ministro della cultura, da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 21 prevede che il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il *made in Italy* e rendere più competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 19 mediante l'erogazione di contributi in conto capitale. Le condizioni, i termini e le modalità di concessione dei suddetti contributi in favore delle imprese culturali e creative sono individuati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per la realizzazione di una visione programmatica del settore culturale, l'articolo 22 dispone che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Al comma 2 sono stabilite le finalità del Piano strategico, cui spetta: definire le modalità organizzative e di coordinamento tra le attività delle varie amministrazioni, fermi restando i poteri di indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore; promuovere lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica; incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare

mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di realizzare l'integrazione con gli altri settori produttivi; favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale; promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.

L'articolo 23 reca disposizioni a favore del sistema turistico riguardanti in particolare la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica. L'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza, mentre il quarto comma devolve alla competenza legislativa residuale delle regioni la materia del turismo.

Come è noto, nelle ipotesi in cui sussistano esigenze unitarie efficacemente frangibili ad un livello di governo superiore, sin dalla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 25 settembre 2003 è stata teorizzata la cosiddetta « chiamata in sussidiarietà ». Sulla base di tale costruzione, l'attività unificante dello Stato non è ridicibile alle sole materie espressamente attribuite alla sua potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente, perché ciò significherebbe circondare le competenze legislative delle regioni di garanzie straordinariamente rigide, oltre che svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione delle competenze.

Lo Stato può, quindi, attrarre a sé funzioni amministrative in materie di competenza legislativa regionale, disciplinandole con proprie leggi, ove sussistano esigenze unitarie che si fondano sul principio di unità e indivisibilità della Repubblica, alla stregua di una valutazione dell'interesse pubblico alla chiamata in sussidiarietà che sia proporzionata e non irragionevole. Peraltro, l'applicazione del principio di sussidiarietà deve avvenire nel rispetto di quello di leale collaborazione, dovendo le leggi statali che attraggano funzioni delle regioni

prevederne il coinvolgimento, nella forma dell'intesa ovvero della richiesta di parere.

Nella specie, il mercato turistico italiano si presenta frammentato a livello regionale, in particolare sotto il profilo della presenza di una pluralità di campagne di promozione dell'immagine di parti del territorio nazionale, che peraltro sono sempre chiaramente riconoscibili come tali, autonomamente condotte dalle singole regioni e province autonome. Sebbene dette attività siano pienamente legittime e rispondenti alla realtà della competenza residuale regionale in materia di turismo, esse rischiano di essere difficilmente identificabili all'estero, in quanto non immediatamente riconducibili all'immagine dell'Italia, e si prestano a falsare la percezione del Paese da parte del pubblico internazionale, che comunque sceglie le diverse destinazioni finali nelle diverse regioni e province autonome nella consapevolezza che esse, comunque, siano parte d'Italia, siano cioè pur sempre espressione delle diverse articolazioni e sfumature del territorio e della cultura nazionali.

Non può poi trascurarsi il fatto che, accanto alle campagne pubblicitarie lanciate dalle regioni e dalle province autonome, anche lo Stato abbia il diritto di stimolare la diffusione del nome e del marchio « Italia » nei mercati turistici internazionali; ciò sulla base dell'ovvia considerazione che l'immagine dell'Italia nel mondo trovi il proprio naturale riferimento nello Stato, cioè nell'ente di governo che rappresenta la Nazione italiana, piuttosto che nei livelli istituzionali inferiori.

Conseguentemente, nel rispetto delle prerogative legislative e amministrative delle regioni e delle province autonome in materia, appare opportuno istituire presso il Ministero del turismo un comitato nazionale che definisca una cornice unitaria entro cui inscrivere le attività di promozione dell'immagine dell'Italia o di sue parti svolte all'estero dalle amministrazioni statali, regionali e locali. In particolare, il comitato sarebbe presieduto da un rappresentante ministeriale e comprenderebbe un delegato di ciascuna regione e provincia autonoma; potrebbero essere invitati i Ministeri competenti per materia, realizzando

così il coinvolgimento indispensabile per operare validamente una chiamata in sussidiarietà delle funzioni in parola.

La disposizione precisa, inoltre, che per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il compito del comitato nazionale è compendiabile in un'opera di raccordo politico, strategico e operativo volto a coordinare le iniziative di promozione turistica. Sono demandate ad un decreto del Ministro del turismo le norme di attuazione volte a garantire il funzionamento del comitato stesso.

Alle attività derivanti dall'istituzione dell'organo si fa fronte con le risorse umane, materiali e finanziarie già in dotazione al Ministero del turismo, quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 24 è dedicato al sostegno del settore fieristico in Italia e ai mercati regionali. Il settore fieristico nazionale, infatti, costituisce fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del *made in Italy*. Per tale ragione, il comma 1 prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ne promuova lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese (in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso) e agli operatori fieristici per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero. Si prevede che siano altresì promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi, i mercati regionali quali luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.

Ai sensi del comma 2, si rimette ad un successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'agricoltura, della sovranità ali-

mentare e delle foreste e del turismo, la definizione della disciplina attuativa della disposizione.

Il comma 3 individua i mezzi di copertura degli oneri finanziari.

Il comma 4 prevede che l'attuazione degli interventi economici possa essere affidata anche ad un soggetto gestore.

Il comma 5, infine, prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Per la promozione del settore agroalimentare è poi prevista un'ulteriore disposizione riguardante la certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero di cui all'articolo 25, il quale reca una nuova disciplina della procedura finalizzata al rilascio della certificazione distintiva di « ristorante italiano nel mondo ».

Su tale materia sono già intervenute, nell'ambito di un più ampio intervento volto a valorizzare le tradizioni enogastronomiche, le produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea e a contrastare le pratiche del cosiddetto *Italian sounding*, le disposizioni dei commi da 1144 a 1149 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la cui attuazione è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

In particolare, il comma 1145 definisce le caratteristiche degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo e il comma 1146 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, l'adozione delle disposizioni attuative finalizzate, tra l'altro, ad attribuire l'attestazione distintiva di « ristorante italiano nel mondo », di « pizzeria italiana nel mondo » e di « gelateria italiana nel mondo », in base a specifiche norme tecniche, esclusivamente ai ristoranti o ai pubblici esercizi situati all'estero in possesso dei requisiti prescritti, previa verifica da parte del per-

sonale incaricato dalla locale Camera di commercio italiana all'estero o dalla Camera di commercio mista o da un altro organismo individuato dal citato decreto.

In considerazione delle difficoltà riscontrate in sede attuativa (soprattutto in riferimento alla mancata intesa con le regioni), che hanno reso inattuabili le suddette disposizioni, la presente norma, sempre nell'intento di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che offrono prodotti enogastronomici effettivamente conformi alle migliori tradizioni italiane all'estero e di contrastare l'utilizzo speculativo dell'*Italian sounding*, intende semplificare la procedura volta al rilascio della certificazione distintiva di « ristorante italiano nel mondo », abrogando la precedente normativa e prevedendo, al comma 1 del presente articolo, che tale certificazione sia rilasciata, su istanza del ristoratore operante all'estero, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di una tariffa approvata e di un disciplinare adottato con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo, che determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica.

Il comma 2 stabilisce che la certificazione ha durata di tre anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta. La domanda di rinnovo può essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione.

Il comma 3 stabilisce che, qualora vengano meno i requisiti di onorabilità o quelli

tecnici indicati nel disciplinare, la certificazione viene revocata.

L'articolo 26 reca disposizioni concernenti la promozione della cucina italiana all'estero.

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo finalizzato alla promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, e alla loro valorizzazione. Il comma 2 stabilisce che per le finalità di cui al comma 1 possa essere previsto il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero. Il comma 3 rimette ad un successivo decreto attuativo la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1. Il comma 4, infine, determina gli oneri e reca le relative coperture finanziarie.

L'articolo 27 reca disposizioni in materia di mutui a tasso agevolato per acquisizione di imprese agricole dello stesso settore. Il comma 1 prevede che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare conceda, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. Si rimette ad un decreto attuativo la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei mutui, dell'importo e della durata massimi del finanziamento.

Con riguardo alla promozione e allo sviluppo del settore agroalimentare italiano, che rappresenta uno dei settori più caratteristici e più importanti del *made in Italy*, l'articolo 28 prevede l'istituzione del Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo. Il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è destinato alla protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai

sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e n. 2019/787, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, di seguito denominate « II.GG. », e dei prodotti italiani.

Al comma 2 vengono definite tutte le attività volte a proteggere i suddetti settori, ammesse al finanziamento del fondo; di particolare rilievo sono le attività di registrazione come indicazioni geografiche in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, o quali marchi privatistici, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG.; attività connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli proprietà intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi internazionali; attività connesse alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domini *internet* e attività avverso eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio; iniziative volte ad aumentare la riconoscibilità delle II.GG. italiane, compresi i nomi di dominio e le piattaforme nella rete *internet*; attività di comunicazione e promozione delle II.GG., volte a limitare la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati; attività dirette verso Paesi terzi per migliorare e favorire la conoscenza delle II.GG. italiane, parte del patrimonio culturale ed enogastronomico nazionale, presso gli importatori, i distributori e i consumatori finali del Paese terzo interessato. Il comma 3 dispone che, in particolare, per le attività volte ad aumentare la riconoscibilità delle II.GG. italiane, alla comunicazione e promozione delle stesse e a favorirne la conoscenza, può essere previsto il coinvolgimento dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazio-

nalizzazione delle imprese italiane. Il comma 4 stabilisce che le risorse del fondo sono destinate a finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese con sede legale e operativa in Italia, in modo da rafforzare l'attività di difesa delle II.GG. Infine, i commi 5 e 6 definiscono le modalità operative e di finanziamento del fondo e la copertura finanziaria degli oneri.

Un'altra importante disposizione riguarda l'articolo 29, concernente la valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale.

All'interno del settore agroalimentare occupa una posizione di rilievo, soprattutto ai fini della qualità del prodotto, il settore dell'allevamento. Per il riconoscimento di tale importanza, il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali. I commi 2 e 3 disciplinano rispettivamente la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione per l'impiego delle risorse del fondo, che saranno stabiliti attraverso uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e la copertura degli oneri, a carico del fondo speciale di conto capitale, con utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 33, riguardante i distretti del prodotto tipico italiano, dispone un altro importante intervento in favore dello sviluppo dei prodotti tipici italiani. Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo destinato alla pro-

mozione e al riconoscimento dei distretti del prodotto tipico italiano.

Al comma 2 è definita la nozione di « distretto del prodotto tipico italiano », qualificato come l'insieme dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare a valenza fortemente territoriale, al fine della sua valorizzazione e promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali; il suo riconoscimento, in base di quanto previsto al comma 3, avviene, su proposta della regione o della provincia autonoma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tenendo conto di criteri specifici: la potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi; la rappresentatività del prodotto rispetto al territorio; il ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva. I commi 4 e 5 determinano gli oneri per la realizzazione del progetto e il comma 6 specifica che il programma deve prevedere il cofinanziamento della regione fino al 30 per cento della spesa. Il comma 7 consente di riconoscere quali distretti del prodotto tipico italiano anche i distretti del cibo, di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. Al comma 8 si provvede alla copertura degli oneri dell'articolo. Al comma 9, infine, è precisato che i contributi previsti sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Il titolo V è dedicato alla tutela dei prodotti *made in Italy* ed è suddiviso in tre capi.

Nell'ambito del capo I, fondamentale importanza hanno le disposizioni dall'articolo 31 all'articolo 36 riguardanti il contrassegno per il *made in Italy* e le indicazioni geografiche direttamente applicabili ai prodotti artigianali e industriali.

L'articolo 31 istituisce il contrassegno per il *made in Italy* al fine di tutelare e promuovere la proprietà intellettuale e com-

merciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto della falsificazione. Il comma 1 prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione « *made in Italy* », fuori dei casi consentiti ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

Il comma 2 stabilisce che le imprese che producono beni nel territorio nazionale ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre il contrassegno sui predetti beni.

Ai sensi del comma 3, invece, sono stabiliti i requisiti del contrassegno quale carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

Al comma 4 è previsto che il decreto di cui al comma 1 disciplini: *a)* le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai metodi per il contrasto della falsificazione; *b)* le forme grafiche per i segni descrittivi; *c)* le modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi; *d)* i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione; *e)* le regole che le imprese devono osservare nell'utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo degli stessi; *f)* la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti. Il comma 5,

infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Con riguardo agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36, invece, si segnala come sia emersa l'esigenza di introdurre disposizioni in materia di crescita e sviluppo dei prodotti italiani. Tale intervento si pone in continuità con l'iniziativa della Commissione europea, la quale il 13 aprile 2022 ha presentato una proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio.

Secondo la Commissione, la proposta, il cui negoziato volge a conclusione essendo stato raggiunto l'accordo in trilogato tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, ha l'obiettivo di integrare l'attuale sistema di protezione dell'Unione europea per le indicazioni geografiche del comparto agricolo, adottando un approccio simile anche per la protezione dei prodotti artigianali e industriali al livello dell'Unione europea.

In Italia, invece, al momento vige soltanto la disciplina specifica a tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188. Manca, infatti, una disciplina generale che, come in Francia, consenta di estendere le tutele ivi previste anche ad altri settori.

Per tale motivo, si è ritenuto necessario un intervento normativo, anticipando la fase nazionale di registrazione, in coerenza con le disposizioni della menzionata proposta di regolamento (UE), che entrerà in vigore nei prossimi mesi, garantendo sin d'ora una maggiore tutela per i prodotti italiani artigianali e industriali.

L'articolo 32, dunque, in materia di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici, intende integrare l'attuale sistema di protezione dell'Unione europea per le indicazioni geografiche del comparto agricolo, adottando un approccio simile anche per la protezione a livello unionale dei prodotti artigianali e industriali. Ciò in

quanto, pur esistendo in alcuni paesi dell'Unione europea dei regolamenti regionali o nazionali che tutelano specifici mestieri, delle leggi specifiche su un determinato prodotto, o leggi regionali o nazionali che proteggono tutti i prodotti artigianali e industriali a indicazione geografica (come ad esempio in Francia), il sistema di protezione risulta essere articolato su diversi livelli e questo non permette ai produttori, che intendono proteggere i loro prodotti, di godere di una tutela generalizzata e uniforme.

La protezione delle indicazioni geografiche per tali prodotti favorirà una maggiore innovazione e maggiori investimenti nell'artigianato, aiutando gli artigiani e i produttori, specialmente le piccole e medie imprese, a promuovere e tutelare il loro patrimonio di competenze tecniche tradizionali al livello dell'Unione europea, nel rispetto delle norme unionali in materia di concorrenza.

Il comma 1 dichiara che la Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e industriali tipiche tradizionalmente legate a competenze tecniche e a metodi di produzione locali radicati in una specifica zona geografica e ne promuove la tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio culturale nazionale. Si prevede che sia assicurata ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili in ordine a tali produzioni e che gli artigiani e i produttori siano sostenuti nella preservazione delle tradizioni produttive e della reputazione collegata ai luoghi di origine.

Al riguardo il comma 2 prevede che le regioni possano effettuare, secondo le modalità e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, una ricognizione delle produzioni tipiche e di quelle per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio locale.

Il comma 3 prevede che i risultati della ricognizione di cui al comma 2 siano trasmessi al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai fini della definizione di un regime uniformemente valido e applicabile

per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici. Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 33, in connessione con il precedente, prevede che le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottino disciplinari di produzione e presentino alla regione competente una dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione di cui all'articolo 32.

L'articolo 34 disciplina le associazioni dei produttori. La disposizione prevede che le associazioni dei produttori possano essere costituite in qualsiasi forma giuridica purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. Si stabilisce, inoltre, che esse operino in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria, consentendo a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento. Il comma 2 definisce i poteri e i compiti delle predette associazioni.

Infine, gli articoli 35 e 36 riguardano il disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici e il contributo concesso per la sua predisposizione.

L'articolo 35, in particolare, determina il contenuto minimo del disciplinare di produzione: esso deve contenere il nome del prodotto, la descrizione del prodotto, la delimitazione della zona geografica di produzione, gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica, la descrizione del metodo di produzione, i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica ed eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto medesimo.

Il comma 2 prevede che il disciplinare sia depositato dalle associazioni dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.

L'articolo 36 prevede che alle associazioni di produttori che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 34 sia concesso un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualità e alle

caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione.

Il comma 2 rimette la definizione della disciplina attuativa, recante le modalità di erogazione del contributo, a un successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 3 determina gli oneri per l'attuazione della disposizione e il comma 4 stabilisce che essa si applica nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Il secondo capo del titolo V è dedicato alle nuove tecnologie.

Una particolare attenzione è riservata alle nuove tecnologie in materia di *blockchain*.

L'articolo 37, commi 1 e 2, in materia di *blockchain* per la tracciabilità delle filiere, al fine di incentivare la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti (DLT), come definite nell'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy*, istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche conformi alla disposizione normativa citata. Il catalogo nazionale provvede anche al censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'European Blockchain Service Infrastructure, al fine di promuovere la costituzione di una rete basata su tecnologie distribuite e favorire l'interoperabilità con le soluzioni tecnologiche sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services Infrastructure. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono

definiti i requisiti tecnici che le tecnologie devono possedere ai fini dell'inserimento nel catalogo nonché le modalità di tenuta e funzionamento dello stesso.

Il comma 3 stabilisce la copertura delle spese occorrenti per l'istituzione e il funzionamento del catalogo, per il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia, per lo svolgimento delle attività di censimento e di verifica e per la promozione di specifici casi d'uso sulla tracciabilità dei prodotti italiani, anche attraverso soggetti gestori.

Invece, il comma 4 prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* conceda alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta: a) contributi a fondo perduto per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del *made in Italy*, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonché l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibili ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto; b) contributi per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

Il comma 5 prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le risorse sono ripartite fra le finalità, è determinato l'ammontare del contributo, sono definite le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni ed è prevista l'eventuale attribuzione della gestione degli interventi a un soggetto gestore.

Il comma 6 determina gli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo.

Nel successivo articolo 38, in materia di imprese del *made in Italy* nel mondo virtuale e immersivo, viene promossa e soste-

nuta la transizione digitale dell'industria, attraverso l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi, conosciuti con il termine di « metaverso », utili alle imprese per lo sviluppo di nuovi modelli di commercio elettronico e di nuovi strumenti di *marketing*. Il metaverso rappresenta un'evoluzione della rete *internet*, che si affianca a questa senza sostituirla; esso prefigura un insieme di mondi virtuali e reali interconnessi, ossia un insieme di spazi virtuali attraversati da *avatar*, un passo avanti rispetto alla realtà virtuale. L'utilizzo di tale strumento fa parte di un processo inevitabile che rappresenta il futuro della rete *internet*.

In considerazione dell'importanza rivestita dallo sviluppo e dall'utilizzo di questa nuova tecnologia, sia in termini di innovazione che in termini di competitività, il comma 2 prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia disciplinata la concessione alle piccole e medie imprese, per l'anno 2024, di un contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale. Il contributo costituisce uno strumento in grado di sostenere il cambiamento dell'idea stessa di *marketing* e comunicazione aziendale. A tal fine, il comma 3 determina gli oneri e il comma 4 precisa che il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Infine, il capo III riguarda le misure in materia di lotta alla contraffazione ed è composto da otto articoli.

L'articolo 39 riguarda l'organizzazione degli uffici giudiziari e ha lo scopo di favorire la specializzazione dei magistrati in materia di lotta alla contraffazione. La norma interviene sull'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, attribuendo alla direzione distrettuale antimafia (costituita ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) la competenza per le indagini sulle associazioni per delinquere che abbiano come fine la

commissione del reato di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

La modifica comporta anche l'applicabilità delle misure di prevenzione agli indiziati del reato di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale, in forza dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, che ne prevede l'applicazione « ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale ».

L'articolo 40 riguarda le misure per la formazione specialistica degli operatori della giustizia.

La misura conferisce al Ministro delle imprese e del *made in Italy* la facoltà di segnalare al Ministro della giustizia, con cadenza annuale, i settori dell'attività di contrasto della contraffazione che, anche in base all'esperienza concreta del Dicastero proponente, appaiono bisognosi di specifica attenzione all'interno delle attività formative riservate agli operatori della giustizia.

Si rammenta infatti che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, attribuisce al Ministro della giustizia un qualificato potere di proposta, finalizzato a contribuire alla redazione del programma annuale dell'attività didattica della Scuola superiore della magistratura, rivolta ai magistrati e alla quale possono partecipare anche gli avvocati e altri operatori del diritto.

L'articolo 41 modifica le sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte. In particolare, la norma interviene modificando l'articolo 1 del decreto-legge 14 maggio 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: le modifiche ai commi 7 e 7-*bis* della citata disposizione dispongono l'aumento del minimo delle san-

zioni amministrative pecuniarie ivi previste (elevato da 100 a 300 euro). Inoltre, con la modifica al comma 8, è stabilito che, quando la sanzione sia applicata da un organo di polizia locale, la somma sia interamente versata all'ente locale competente. La *ratio* è quella di stimolare il controllo capillare nel territorio nazionale da parte dei competenti organi di controllo locali per la repressione delle condotte illecite.

Per rafforzare la tutela dei segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali, invece, all'articolo 42 sono previste modifiche all'articolo 517 del codice penale. La detenzione per la vendita non è attualmente contemplata nell'articolo 517 del codice penale, al contrario di quanto avviene nell'articolo 474 del codice penale, nonostante l'omogeneità delle condotte. La presente disposizione pone rimedio a questa differenza.

La giurisprudenza ha ritenuto che, nonostante il diverso tenore lessicale, anche la detenzione per la vendita sia incriminata dall'articolo 517 del codice penale (si vedano Corte di cassazione, sezione III, sentenze n. 7639 del 25 maggio 1998 e n. 9979 del 5 marzo 2003). L'intervento emendativo, che si pone in continuità con l'interpretazione giurisprudenziale, conferisce più chiarezza al precetto ed evita possibili zone di impunità per condotte che egualmente ledano il bene giuridico presidiato dalla norma.

Con l'articolo 43 vengono introdotte modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro, finalizzate a rafforzare il contrasto dei reati in materia di contraffazione e a risolvere alcune criticità rappresentate dagli operatori del settore nel corso dei lavori della commissione interministeriale in materia di contrasto della contraffazione e dell'*Italian sounding*, istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* con decreto del Capo di gabinetto del 6 aprile 2023.

La lettera *a)* del comma 1 interviene sul comma 3-*bis* dell'articolo 260 del codice di procedura penale e, sul modello dell'articolo 87, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, subordina la possibilità di procedere alla distruzione delle merci contraffatte alla non più utile impugnabilità del provvedimento cautelare reale. L'aggiunta della persona offesa tra i soggetti che possono richiedere la distruzione vuole essere sia uno stimolo affinché l'autorità giudiziaria — il pubblico ministero durante le indagini e successivamente il giudice procedente — provveda, sia una forma di responsabilizzazione della persona offesa stessa. Il riferimento alle formalità previste dall'articolo 364 del codice di procedura penale è già presente nell'attuale formulazione. È immutato il riferimento all'onerosità della custodia, alla sua difficoltà o all'evidente violazione dei divieti. È parso opportuno prevedere la facoltà di non procedere alla distruzione se ciò sia assolutamente necessario per la prosecuzione delle indagini, anche per ragioni che la stessa persona offesa potrebbe evidenziare o per il collegamento con altre indagini delle quali il pubblico ministero abbia contezza. Il riferimento alla « natura contraffatta o usurpativa delle merci » rappresenta una specificazione della più generale categoria dell'evidente violazione dei divieti.

La lettera *b)* interviene sul comma 3-*ter* dell'articolo 260 del codice di procedura penale, in materia di distruzione di merci contraffatte sequestrate nell'ambito di procedimenti contro ignoti. L'intervento normativo, seppur conservando una disciplina differenziata rispetto al procedimento contro noti, rende la distruzione obbligatoria — ovviamente salvo il diverso avviso dell'autorità giudiziaria —, elimina il vago riferimento ai « fini giudiziari » e introduce forme più garantite di campionatura — andando incontro ad alcune critiche dottrinarie al testo vigente — mediante il riferimento alle formalità dell'articolo 364 del codice di rito.

Nell'ambito dello stesso capo III sono previste inoltre disposizioni in materia di verbalizzazione dei sequestri di merci, di operazioni sotto copertura nonché di re-

voca o diniego del permesso di soggiorno nei riguardi di chi abbia commesso reati di contraffazione.

In particolare, l'articolo 44 interviene sulla redazione del verbale del sequestro di merci.

Ai fini della semplificazione delle attività materiali connesse all'inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è aggiunto un periodo il quale prevede che, nel caso di beni contraffatti, l'elenco possa essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità possa essere indicata per massa, volume o peso.

Con la modifica proposta dal presente disegno di legge, anche alla luce degli approfondimenti svolti sul tema da parte della commissione interministeriale in materia, si è inteso intervenire in vista della semplificazione delle attività materiali connesse all'inventariazione dei beni appresi durante il sequestro. A tal fine, con l'introduzione del riferimento alla catalogazione, se da un lato non muta la necessità della completa descrizione dei beni sottoposti a sequestro, se ne consente la limitazione ad un esemplare per catalogo, permettendo, inoltre, una più agevole indicazione della quantità dei beni stessi.

L'articolo 45, invece, interviene in materia di operazioni sotto copertura con una modifica all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

La legge 13 agosto 2010, n. 136, ha inserito i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale nell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006. L'inserimento dell'articolo 517-*quater* del codice penale appare consequenziale al suo inserimento nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice penale (sopra, articolo 39), fondato per ragioni criminologiche e opportuno in relazione al fatto che le condotte punite dalle fattispecie sostanziali citate rappre-

sentano, nelle indagini di maggior rilievo, i reati al cui compimento sono finalizzate le associazioni a delinquere.

Infine, l'articolo 46 interviene in materia di revoca o diniego del permesso di soggiorno nei riguardi di chi abbia commesso reati di contraffazione. La disposizione riguarda l'ipotesi del reo straniero che abbia avuto una condotta collaborativa nei confronti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria, alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale sul tema (sentenza 8 maggio 2023, n. 88).

La Corte costituzionale, infatti, intervenendo nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3 (*rectius* del combinato disposto degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promossi dal Consiglio di Stato, sezione III, con ordinanze del 23 giugno e del 1° luglio 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata disposizione nella parte in cui comprende tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e quelle definitive per il reato di cui all'articolo 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.

Per evitare automatismi, la modifica normativa proposta intende, dunque, stimolare la collaborazione dello straniero titolare di un permesso di soggiorno, indagato per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, prevedendo che, nel valutare la pericolosità dello straniero stesso, si tenga conto della sua condotta collaborativa, nella fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini

della raccolta di elementi decisivi per individuare gli autori della violazione dei diritti di proprietà industriale ovvero i beni contraffatti o qualsiasi altro provento derivante dalla commissione dell'illecito. A tal proposito, si richiamano altresì le ipotesi in cui il reo abbia fornito le informazioni di cui all'articolo 121-bis, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Il titolo VI contiene le disposizioni finali.

L'articolo 47 reca misure in tema di promozione e comunicazione delle misure in materia di *made in Italy*. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i cittadini e le imprese, nel territorio nazionale, rispetto alle misure sul *made in Italy* previste dal presente disegno di legge e di rafforzare la comunicazione istituzionale,

anche in lingua inglese, attraverso il sito *internet* del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il comma 1 autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 2 rimette ad un successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* l'individuazione delle modalità di utilizzo delle risorse, attraverso campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche telematica, e sulle principali emittenti televisive, nazionali e locali, nonché del soggetto gestore cui è demandato l'aggiornamento del sito *internet* istituzionale del Ministero.

Il comma 3 specifica le modalità di copertura degli oneri.

L'articolo 48 reca le disposizioni finanziarie.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Disegno di legge concernente “Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy”

Relazione tecnica

L’articolo 1 e l’articolo 2 stabiliscono i principi generali, definiscono gli ambiti di intervento e i criteri che devono orientare l’azione amministrativa. Le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 3 istituisce la “Giornata nazionale del made in Italy” volta a sostenere la creatività e l’eccellenza italiana. Il comma 2 prevede che per celebrare la Giornata lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere specifiche iniziative a titolo gratuito, quali ad esempio, iniziative scolastiche nell’ambito delle attività già programmate, presentazione di saggi di creatività, proiezioni e letture volontarie dedicate in luoghi aperti al pubblico, passeggiate panoramiche e con destinazione luoghi culturali, trekking tematici, giochi e attività di gruppo. Il comma 3 stabilisce che la realizzazione dell’evento non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 e non comporta una variazione degli orari di lavoro. Il comma 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria, per cui le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 4 istituisce il “Fondo Nazionale del Made in Italy” disponendo uno stanziamento pari a 700 milioni per l’anno 2023 e a 300 milioni per l’anno 2024 a cui si provvede:

a) quanto a 700 milioni per l’anno 2023 mediante corrispondente versamento all’entrata in conto residui delle somme di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

b) quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 209 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Le somme stanziare, permetteranno di avere una leva iniziale da cui poter partire per incrementare la grandezza patrimoniale del fondo attraverso gli investimenti effettuati. In virtù della contrazione del mercato economico finanziario attuale, si stima che gli investimenti effettuati attingendo alle risorse del fondo, a seguito del prospettato superamento delle suddette anomalie, possano fornire prospettive di guadagno con un incremento del fondo stesso, sul lungo periodo, in un range compreso tra il 5 ed il 10 per cento annui. **Il comma 3** rimanda ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, la definizione delle condizioni, dei criteri e delle tipologie di intervento, nonché dei veicoli di investimento e la remunerazione del soggetto gestore. La gestione del Fondo è attribuita ad un “soggetto gestore” da individuarsi con il decreto di cui al comma 3 e, a tal fine, **il comma 5** autorizza la spesa di 2.500.000 euro annui a decorrere dal 2024, per il pagamento delle commissioni, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del medesimo Ministero

L’articolo 5 “Sostegno all’imprenditoria femminile” rfinanzia il fondo di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (articoli 1- 4 ter) per favorire la nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell’erogazione dei servizi, destinandoli specificatamente all’imprenditoria femminile. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2024 per sostenere iniziative imprenditoriali e azioni di promozione



dei valori dell'imprenditoria tra la popolazione femminile. I dati – a livello nazionale ed internazionale – segnalano, infatti, che sono ancora troppo poche le donne che scelgono di creare un'impresa, di avviare una start up, di intraprendere studi scientifici.

L'obiettivo della misura è quello di definire un insieme di strumenti capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, l'assistenza all'attività imprenditoriale, uno specifico supporto alle start up ad elevato contenuto tecnologico, una diffusione alle azioni condotte a livello regionale. Le somme autorizzate saranno ripartite, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 185/2000 che ha riguardato le micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, applicando una disciplina organica sulle incentivazioni. Le somme sono ripartite per 5 milioni con contributi a fondo perduto e per 10 milioni con contributi a tasso agevolato. Dall'analisi dell'utilizzo effettuato precedentemente, sulla base di una richiesta media agevolativa di 250.000 euro ad impresa, la previsione di uno stanziamento di euro 15 milioni, per il 2024, comporta il finanziamento di 40 iniziative imprenditoriali aggiuntive.

Agli oneri, pari a 15 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

L'articolo 6 replica una precedente misura adottata in materia di proprietà industriale e prevede l'erogazione di un contributo in favore delle start up innovative e delle microimprese per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione, all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e marchi. Si tratta di un contributo a fondo perduto erogato tramite la concessione di un Voucher (cd Voucher 3I), per supportare la valorizzazione dei processi di innovazione delle start up innovative e delle microimprese (con la dotazione finanziaria si stima di poter concedere mediamente per anno circa 3.000 voucher). Per l'attuazione della misura è autorizzata la spesa di 8 milioni per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024 cui si provvede ai sensi dell'articolo 48.

Il comma 3 prevede che per lo svolgimento delle attività, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può ricorrere ad un soggetto gestore con oneri a valere sulle risorse stanziato nel limite massimo dell'1,5%.

L'articolo 7 prevede **interventi in favore della Filiera del legno-arredo** volti a sostenere la vivaistica, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno (quali, ad esempio, piccole segherie). In particolare, gli investimenti che si intendono sostenere sono finalizzati a incrementare il livello tecnologico delle già menzionate imprese, automatizzare le fasi della produzione, l'acquisto di nuovi macchinari, favorire la sostenibilità e ripristino vivaistico degli interventi effettuati sulle aree interessate. Il comma 4 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 15 milioni per concessione di contributi a fondo perduto e 10 milioni per concessione di finanziamenti a tasso agevolato. Agli oneri, pari a 25 milioni nel 2024, e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e in termini di indebitamento netto, a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 48. La quantificazione della dotazione tiene conto della grandezza del settore e dunque della platea a cui si rivolge; il settore della Filiera del legno-arredo conta 320.000 addetti, con 77.000 imprese, e garantisce un saldo commerciale positivo nonostante la dipendenza dall'estero per le materie prime legnose. Con il 15% delle imprese impegnate in tale ambito, è il secondo settore per rilevanza dell'industria manifatturiera italiana. Le misure di sostegno sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 8 prevede **misure di sostegno in favore della Filiera delle fibre tessili naturali e delle fibre provenienti da processi di riciclo**. L'obiettivo dell'intervento è quello di sostenere gli investimenti per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione delle fibre tessili naturali, quale settore strategico e fondamentale, anche ai fini dell'indipendenza di materie prime di produzione e del raggiungimento degli obiettivi di economia circolare sostenibile. Attualmente in Italia ci sono circa 17 mila industrie di produzione tessile, con una produzione di fibre tessili naturali attestante in un range tra il 32 e il 37 % della produzione totale che ammonta ad oltre 15 miliardi d'euro di fatturato.

Secondo studi economici effettuati da società d'analisi come PWC, la crescita delle produzioni di dette fibre è in costante aumento; questo *trend* non è soltanto un fenomeno italiano ma di livello globale e deriva da una maggiore sensibilizzazione dei *customers* riguardo il diverso impatto ambientale delle diverse produzioni nonché dalla diversa qualità del prodotto; secondo le proiezioni effettuate, entro il 2050, la produzione di fibre a livello mondiale passerà da una media del 35% per le fibre tessili naturali (in linea con l'attuale percentuale di produzione italiana) ad oltre il 50% del totale. In virtù della grandezza del settore, del numero d'impres



interessate, della grandezza del giro d'affari, della necessità di dotare il sistema produttivo italiano degli strumenti necessari per cogliere l'opportunità della crescita mondiale prevista e della necessità di dare nuovo impulso agli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo (diminuiti del 6% dal 2019 al 2022 per effetto per le crisi pandemica ed energetica) si prevede di sostenere e stimolare gli investimenti, in attività innovative finalizzate al riciclo delle fibre tessili naturali (lana, seta, cotone); alla ricerca di nuovi processi di produzione delle fibre dagli scarti naturali (quali ad esempio bucce di arancia) e di riciclo e smaltimento dei materiali naturali. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e in termini di indebitamento netto, a 5 milioni di euro per l'anno 2025, cui si provvede ai sensi dell'articolo 48.

Tenuto conto del fabbisogno netto, si prevede una ripartizione delle risorse stanziato secondo le seguenti modalità: 10 milioni di euro quali erogazioni a fondo perduto e 5 milioni di euro quali erogazioni a tasso agevolato. Le misure di sostegno sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 9 contiene misure di semplificazione che diminuisce il periodo previsto (da 20 a 7 giorni) per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazione da diporto, attività che possono essere svolte nell'ambito delle ordinarie attività programmate. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed il comma 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 10 interviene in favore della **Filiera della ceramica** con l'obiettivo di agevolare l'approvvigionamento delle materie prime critiche prevedendo misure di semplificazione procedurale per il rilascio delle autorizzazioni, con l'eventuale nomina, a titolo gratuito, di uno o più commissari ad acta nelle zone di interesse strategico individuate con apposito Dpcm adottato, su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy. La nomina del Commissario è un'ipotesi eventuale e comunque a titolo gratuito per cui le amministrazioni coinvolte provvedono nell'ambito delle risorse umane e finanziarie che sono disponibili. La disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria e non determina nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

L'articolo 11 contiene disposizioni in materia di standard di qualità nell'ambito dei contratti di fornitura, prevedendo l'adozione di Linee guida per la definizione dei livelli qualitativi dei prodotti. Tali criteri potranno essere inseriti nei bandi e dovranno essere valutati dalle stazioni appaltanti. Pertanto, nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza agli standard qualitativi previsti dalle Linee guida potrà essere considerato dalla stazione appaltante tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione infatti prevede soltanto che il MIMIT d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza Unificata, adotta Linee guida che contengono criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti. Sul punto si precisa che per l'elaborazione delle predette Linee guida il Ministero delle Imprese dispone già di adeguate professionalità considerato che il supporto sarà fornito dalle Direzioni generali competenti in materia di imprese e di concorrenza, mentre gli aspetti tecnici saranno demandati al MIT. In particolare, tra le linee di competenza del predetto Ministero, già rientra l'attività di elaborazione di proposte per lo sviluppo di prodotti, tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale e maggiore sostenibilità, monitoraggio e pubblicazione dei marchi ed altri attestati di qualità dei servizi, nonché attività di promozione e di informazione sulla qualità e sull'etichettatura dei prodotti e attività di studio e analisi in materia di certificazione ed attestazione della qualità di prodotti e servizi. Le attività descritte, quindi, presuppongono già, a legislazione vigente, strutture ed uffici (nella specie la direzione generale "Mercato, concorrenza, consumatori e normativa tecnica", nonché la direzione generale "produttività industriale, competitività e piccole e medie imprese) con la presenza di professionalità idonee a svolgere i compiti previsti dalla disposizione, a cui si affiancheranno, a supporto, anche le attività omologhe delle altre amministrazioni coinvolte nella predisposizione delle linee guida.

L'articolo 12 contiene misure finalizzate a garantire una corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione della pasta. A tal fine è prevista l'istituzione presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy di una Commissione tecnica composta da rappresentanti delle Amministrazioni interessate per la predisposizione di apposite Linee guida. Il comma 2 prevede che per la partecipazione alla Commissione non



spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 13 istituisce l'opzione Made in Italy nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Ne deriva l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato poiché non ne derivano incrementi di organico né del personale docente né di personale scolastico né di dirigenti scolastici. Infatti, rimane invariato il fabbisogno di docenti e di personale scolastico. Ciò è confermato dal comma 4 che pone in rapporto l'opzione economico-sociale con l'introducenda opzione Made in Italy. Si riportano di seguito i dati relativi all'opzione economico-sociale per l'anno scolastico 2022/2023.

Il liceo delle scienze umane – opzione economico- sociale, per l'anno scolastico 2022/2023, conta un totale di 75.747 di alunni iscritti.

Per anno di corso si registra:

- al 1° anno: 18.465;
- al 2° anno: 17.253;
- al 3° anno: 14.618;
- al 4° anno: 13.344;
- al 5° anno: 12.067.

Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica - Ufficio di statistica Focus "Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2022/2023" - Settembre 2022

Più in dettaglio, i commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introducono disposizioni di natura ordinamentale volte all'istituzione dell'opzione Made in Italy, mediante l'adozione di un regolamento governativo, nei limiti delle risorse umane e finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A conferma, si specifica che il monte orario complessivo non sarà superiore rispetto a quanto previsto per l'opzione economico sociale del percorso del liceo delle scienze umane di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che consta di:

- 891 ore nel primo biennio (corrispondenti a 27 ore medie settimanali)
- 990 nel secondo biennio e nel quinto anno (corrispondenti a 30 ore medie settimanali).

Inoltre, è prevista una specifica clausola di invarianza per il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL) (co. 2, lett. b) ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche di avvalersi di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati. Per quanto attiene al rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il potenziamento previsto, infatti, non determina un incremento del monte orario dei PCTO, ma valorizza il peso dell'attività laboratoriale ed esperienziale, sviluppando la sinergia con il tessuto socioeconomico-produttivo di riferimento. La progettazione dei PCTO, infatti, viene regolata da una convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante. L'intervento, del resto, si pone in continuità con la revisione di detti percorsi intrapresa da questo Ministero con l'articolo 17, commi 4 e ss., del decreto-legge n. 48/2023 che ha previsto, tra gli altri, la figura del docente coordinatore per la progettazione dei PCTO.

Il comma 3 prevede una clausola generale di invarianza finanziaria per tutte le previsioni normative connesse all'adozione del regolamento governativo, la cui attuazione avviene senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica e attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il comma 4 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la confluenza dell'opzione economico sociale nell'opzione Made in Italy, a partire dall'anno scolastico 2024-2025, sarà realizzata senza determinare situazioni di esubero complessivo del personale docente coinvolto. Le eventuali compensazioni in relazione alle discipline di studio che costituiranno il curriculum del nuovo percorso formativo potranno essere valutate e affrontate solo in sede di predisposizione del Regolamento previsto dal comma 2.

L'articolo 14 istituisce la **Fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy"** che ha il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy e i Licei del made in



Italy al fine di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Istruzione sono membri fondatori della Fondazione e ne definiscono, d'intesa, gli obiettivi strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, nel quale sono definite anche le modalità di vigilanza, sono nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa. La previsione del comma 6 finalizzata a concedere beni pubblici in comodato ha il principale obiettivo di fornire alla Fondazione una sede adeguata. La misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica posto che anche le spese straordinarie proprio perché tali rientrano nelle incombenze generali del comodatario. Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'apporto iniziale pari a 1 milione di euro per il 2024 per la costituzione in conto capitale e 500.000 mila euro quale contributo per il funzionamento della stessa a decorrere dal 2024 cui si provvede ai sensi dell'articolo 48. Le somme sopra indicate, si ipotizzano come importi iniziali per coprire le spese di funzionamento, secondo una stima approssimativa e a titolo esemplificativo, corrispondenti, in genere, alle seguenti voci: costi di reperimento e affitto dei locali (20%), costi del personale (30%), costi per beni strumentali, utenze e cancelleria (30%), costi pubblicitari (10%) e costi di gestione (10%)

L'articolo 15 istituisce l'Esposizione Nazionale permanente del Made in Italy che è affidata alla Fondazione di cui all'articolo 15 la quale provvede nell'ambito delle risorse disponibili. Considerato i costi medi di esposizione pregresse anche presso questo Ministero, che i prodotti saranno messi a disposizione gratuitamente dalle imprese coinvolte compreso l'allestimento e gli stand, che la sede della Fondazione è a titolo gratuito, gli unici costi sono quelli che rientrano nei costi generali non ripartibili e in alcune spese di carattere residuo (tipo minimo di allestimento nella sala) che possono quantificati indicativamente in 10 mila euro e che, dunque, ampiamente sostenibili con le risorse disponibili nei capitoli della Fondazione assegnati per il 2024.

L'articolo 16, in tema di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, si limita ad apporta delle modifiche alle definizioni previste dal decreto legislativo n. 300/1999 al fine di precisare il riferimento del patrimonio culturale non solo ai beni materiali ma anche a quelli immateriali, nonché alla gestione anche economica degli stessi. La norma ha carattere ordinamentale in quanto si tratta di competenze che già di fatto afferiscono al Ministero della Cultura e non di attribuzioni di nuove funzioni e che pertanto provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già assegnate. Conseguentemente la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

L'articolo 17 prevede la possibilità per gli istituti e i luoghi della cultura di registrare il marchio che li caratterizza. Si tratta, appunto, di una facoltà per cui gli stessi provvederanno nell'ambito delle risorse disponibili e delle ordinarie funzioni svolte, considerato che il processo di registrazione del marchio è estremamente semplice e non comporta nessun tipo di particolare attività. Si prevede che le somme per la concessione del marchio, previsto versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate, con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura. Tale riassegnazione riguarda soltanto le ipotesi degli Istituti periferici del Ministero non dotati di autonomia speciale considerato che gli Istituti autonomi introitano direttamente. Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 18 esplicita la possibilità per il Ministero della Cultura di sottoscrivere specifici protocolli con l'Organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi a dominio, al fine di promuovere azioni per rafforzare la tutela dei siti riferiti al patrimonio culturale. Si tratta di protocolli gratuiti volti soltanto a definire una attività di collaborazione con il predetto Organismo. La disposizione ha carattere ordinamentale, il Ministero provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili e, pertanto, non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 19 ha l'obiettivo di definire – in modo omogeneo – le imprese culturali e creative, quali enti che rispondono alle caratteristiche individuate al comma 2. Si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale



che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda il comma 6 si tratta di un semplice intervento sulle modalità di aggregazione del Registro già esistente, che può essere fatto con semplici passaggi digitali. Quanto alla possibilità che la qualifica di start up innovativa possa comportare accesso ai benefici di nuovi soggetti si precisa che ad oggi le misure sono tutte previste in un limite massimo di risorse disponibili per cui l'eventuale effetto di allargamento della platea non determina maggiori oneri per lo Stato.

L'articolo 20 prevede l'istituzione presso il Ministero della Cultura di un Albo delle imprese culturali e creative, rispetto al quale il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Si tratta di un Albo che non comporta innovazioni o la necessità di dare vita ad appositi sistemi informatici per la sua tenuta, rientrando nelle attività ordinarie che sono svolte dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea – Ministero della Cultura.

L'articolo 21 prevede un contributo di 3 milioni di euro annui dal **2024 al 2033**, in favore delle imprese culturali e creative. Nello specifico si tratta di contributi da erogare a fondo perduto. La quantificazione della dotazione tiene conto della grandezza del settore e dunque della platea a cui si rivolge. Trattandosi di investimenti, alla copertura dei 3 milioni di euro annui dal 2024 al 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura (Tabella B della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»).

L'articolo 22 stabilisce che il Ministro della Cultura adotti con proprio decreto il Piano strategico delle imprese culturali e creative. Si tratta di un intervento di carattere amministrativo che non comporta, come chiarito al comma 3, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 23 contiene disposizioni in materia di promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica. La norma prevede soltanto l'istituzione di un Comitato formato da un rappresentante del Ministero del Turismo e rappresentanti delle Regioni e dei Ministeri competenti interessati per materia. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti. Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo non riguarda l'attività di promozione svolta direttamente dal Ministero del turismo che utilizza le risorse stanziata e a tale fine destinate dalla legislazione vigente.

L'articolo 24 contiene misure a sostegno del settore fieristico in Italia e dei mercati rionali. In particolare, con riferimento al **settore fieristico** l'obiettivo è quello di sostenere le imprese al fine di agevolare la loro partecipazione alle fiere di rilievo internazionale che si svolgono sul territorio nazionale, attraverso la concessione di voucher a fondo perduto per 10 milioni di euro, per sostenere i costi di esposizione dei beni (i.e. barche) e di allestimento degli stand. La quantificazione della misura tiene conto della grandezza del settore che, con oltre 2,3 milioni di metri quadrati di superficie espositiva coperta e 4,2 milioni di metri quadrati totali, rende l'Italia il quarto paese fieristico al mondo, preceduto solo da Cina, Stati Uniti e Germania. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro di parte corrente per l'anno 2024.

L'articolo prevede, altresì, specifiche misure volte a sostenere **i mercati rionali** attraverso investimenti a fondo perduto finalizzati alla innovazione e all'ammodernamento degli spazi espositivi con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione degli stessi, diversificare le offerte dei prodotti e aumentare l'attrazione per la clientela e il turismo. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa in conto capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Per l'attuazione delle misure il Ministero può avvalersi di un soggetto gestore con oneri nel limite massimo dell'1,5% a valere sui relativi stanziamenti. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

L'articolo 25 introduce la possibilità per i ristoratori italiani all'estero di richiedere il rilascio della certificazione distintiva di "ristorante italiano nel mondo", al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di



ristorazione che offrono all'estero prodotti enogastronomici conformi alle migliori tradizioni italiane all'estero, contrastando altresì l'utilizzo speculativo dell'italian sounding. La certificazione, con durata di tre anni, rinnovabili, viene rilasciata su istanza del ristoratore, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di una tariffa approvata e di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della salute e del Ministro del turismo, che individua i requisiti e le specifiche per il rilascio della certificazione stessa.

La certificazione de quo, essendo rilasciata da un ente certificatore accreditato e basandosi su una tariffa approvata, comporta che la presente disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo piuttosto suscettibile di generare incassi per lo Stato. Si precisa che dall'abrogazione delle norme indicate non derivano potenziali oneri considerato che le stesse non hanno mai trovato attuazione e non è stato adottato il decreto previsto.

L'articolo 26 è finalizzato a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei **piatti tipici della cucina italiana e alla loro valorizzazione**. A tale scopo il comma 1 dell'articolo prevede la istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 i cui criteri e modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La copertura degli oneri è individuata all'ultimo comma dell'articolo (comma 4) dove è previsto che si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 27 interviene a modificare l'articolo 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 aggiungendo un ulteriore periodo in virtù del quale viene ampliata la platea dei beneficiari dei mutui a tasso agevolato previsti da tale disposizione da parte di ISMEA nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Riguardo i criteri e le modalità per la concessione di mutui, nonché l'importo e la durata massimi del finanziamento, questi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione non produce pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la disposizione di cui al richiamato articolo 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 risulta già finanziata con risorse adeguate anche a far fronte al presente aumento della platea dei beneficiari. In ogni caso l'aumento della platea dei beneficiari non determina aumento di oneri a carico della finanza pubblica in quanto, anche prescindendo dal limitato numero di soggetti che, ancorché non preventivabili, si ritiene usufruiranno di tale agevolazione, gli stessi sono esclusi dalla circostanza che le agevolazioni previste potranno essere erogate nell'ambito, e non oltre, delle risorse di cui all'articolo 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

L'articolo 28 ha lo scopo di fornire supporto al riconoscimento delle **certificazioni II.GG.** e dei prodotti agroalimentari italiani; a tale scopo è istituito un fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787, di seguito "II.GG.", e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il comma 2 dell'articolo prevede una serie di azioni funzionali allo scopo che si prefigge la norma (ed in particolare alla tutela giuridica delle II.GG) e per alcune di esse (lett. d), e) e f), è prevista la possibilità di coinvolgimento dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane che, qualora richiesto, sarà a titolo gratuito nell'ambito della collaborazione istituzionale che tale Agenzia è chiamata a prestare.



Le Indicazioni Geografiche, da un lato, costituiscono uno strumento di valorizzazione dei prodotti che se ne fregiano, dall'altro, una garanzia per il consumatore sull'origine, le caratteristiche e/o la reputazione dei prodotti acquistati che sono ottenuti nel rispetto di un disciplinare di produzione. Le azioni descritte al comma 2 hanno tutte lo scopo di tutelare le indicazioni geografiche *pro futuro* e per gli effetti che ne derivano le rendono assimilabili ad azioni di investimento. Infatti, la registrazione, così come la presentazione di domande di assegnazione di domini Internet, nonché tutte le altre azioni connesse a migliorare e a favorire la conoscenza delle I.G.G. italiane nel mondo, esplicano il loro potenziale non nel breve termine bensì nel medio-lungo periodo, garantendo un rafforzamento della tutela giuridica delle IGG dei prodotti agroalimentari, necessario per prevenire e superare eventuali conflitti che potrebbero scaturire e sono pertanto qualificabili come investimenti necessari a consolidare e implementare le produzioni nazionali di qualità. La differenziazione delle produzioni basata sull'origine territoriale, valorizzata e ampliata attraverso tutte le azioni prescritte, rientra tra le leve cui le imprese guardano per favorire la penetrazione su nuovi mercati e canali commerciali, nonché per mantenere quote di mercato. L'interesse a rafforzare queste forme di tutela è di fondamentale importanza considerato che l'Italia rappresenta uno dei Paesi "ad alta vocazione di tipicità", inoltre bisogna considerare che il commercio internazionale dei prodotti IGG, in una prospettiva futura, rappresenterà una quota importante rispetto al commercio totale dei prodotti agroalimentari. Parte delle risorse del fondo sono destinate a finanziare le Camere di commercio all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie e stragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari, da imprese con sede legale ed operativa in Italia. Il comma 6 dell'articolo individua la copertura degli oneri previsti dalla disposizione indicando che agli stessi, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 29 istituisce un Fondo volto a sostenere, attraverso una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, i Comuni che si impegnano ad investire al fine di ripristinare, mantenere e valorizzare le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 30 istituisce i "Distretti del prodotto tipico italiano", indicando con tale locuzione, così come previsto al comma 2, l'insieme dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo e/o agroalimentare a valenza fortemente territoriale, al fine della sua valorizzazione e promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali e istituisce uno specifico fondo dedicato agli stessi presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il fondo di cui al comma 1 andrà a finanziare programmi di investimento al pari di quelli oggi finanziati nell'attuale misura c.d. Distretti del cibo. Con riferimento al rapporto tra i distretti cibo previsti a legislazione vigente e i Distretti del prodotto tipico italiano, si evidenzia che il distinguo si sostanzia negli obiettivi da essi perseguiti. In particolare, mentre i primi sono una mera aggregazione territoriale, i secondi, per essere riconosciuti, oltre a soddisfare il requisito di territorialità, devono perseguire l'obiettivo specifico di sviluppo, valorizzazione e promozione di un prodotto tipico locale, soddisfacendo in criteri di cui al comma 3. Tali finalità devono essere inquadrate in un'ottica di investimento in quanto proiettate non ad un risultato immediato, o almeno non solo, quanto piuttosto ad un ritorno di immagine legata a qualità e tipicità del prodotto e del territorio proiettate nel tempo anche in funzione di prospettive di allargamento del mercato di vendita. La quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base del valore medio del contributo accordato nell'attuale misura c.d. Distretti del cibo, le cui risorse, su un importo di circa 2 milioni di euro di contributo,



sono allocate in quota preponderante su investimenti di cui alla Tabella 1A (investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria delle PMI e delle grandi imprese) e alla Tabella 2A (investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli delle PMI e le grandi imprese)

L'articolo prevede inoltre una serie di misure volte a favorire la creazione dei predetti distretti nonché per programmi e progetti ricerca come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per le imprese e del *made in Italy*, sentita la Conferenza Stato Regioni. Per questi ultimi è previsto il cofinanziamento della Regione fino al 30 per cento che provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Avendo riguardo alla copertura della disposizione il comma 8 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le misure di sostegno sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. La disposizione, pertanto, oltre a quelli espressamente indicati e dei quali viene indicata la copertura, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 31 istituisce un **contrassegno per il made in Italy** con l'obiettivo di tutelare e promuovere la proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e assicurare un più efficace contrasto alla falsificazione le imprese che producono beni sul territorio nazionale. Si prevede che il contrassegno, in ragione della sua natura e funzione è carta valori ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 559. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci e sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione. Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria e non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo, piuttosto, la disposizione suscettibile di generare introiti in favore dello Stato, in considerazione del contributo previsto dall'Istituto poligrafico a carico dei soggetti richiedenti. Si precisa che la disposizione non comporta oneri per il Ministero considerato che l'attività che lo coinvolge nell'adozione di un decreto, insieme ad altri Ministeri, è svolta nell'ambito delle funzioni e compiti già esercitati dall'Ufficio Italiano brevetti e marchi. Peraltro, non si tratta di individuare un nuovo marchio ma scegliere tra quelli che sono già esistenti.

Gli articoli da 32 a 35 contengono misure di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. L'obiettivo è quello di promuovere un'attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici finalizzata al riconoscimento degli stessi. Per quanto concerne l'attività di ricognizione si precisa che gli enti territoriali non sono tenuti a svolgere alcuna attività ampliativa delle funzioni, trattandosi soltanto di una ricognizione di quanto già è in loro possesso, in ragione delle disposizioni regionali che già danno attuazione al riconoscimento della provenienza del prodotto.

L'articolo 36 prevede il riconoscimento in favore delle Associazioni di produttori, che rispondono a determinati requisiti, di un **contributo** a fondo perduto per le spese di consulenza di carattere tecnico - legate alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto - sostenute per la predisposizione del **disciplinare**. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 cui si provvede ai sensi dell'articolo 48. Si rappresenta che attualmente in Italia ci sono 583 associazioni di produttori, dunque, considerando la partecipazione del 30% delle associazioni e in considerazione di lavori di consulenza approfonditi per ogni prodotto, si prevede una spesa pari ad euro 3 milioni di euro.

L'articolo 37 è volto a sostenerne la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basate su registri distribuiti (DLT) quale **tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy** ai fini dell'eshaustività e affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori. Il comma 2 prevede, in particolare, l'istituzione presso il Ministero delle Imprese di un **catalogo nazionale** per il censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'European Blockchain Service



Infrastructure (EBSI), per promuovere la creazione di una rete basata su tecnologie distribuite, favorendo l'interoperabilità con le soluzioni sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services Infrastructure (IBSI). La tecnologia blockchain è considerata uno dei pillar che sosterrà il processo innovativo dei prossimi anni. Tuttavia, se l'interesse è altissimo, la penetrazione reale nel business è ancora limitato. I dati del Politecnico di Milano sono eloquenti. In Italia il 37% delle grandi aziende e il 20% delle pmi hanno conoscenza di quali applicazioni la Blockchain e distributed ledger consente, ma di queste solo il 12% delle grandi e il 3% delle medio-piccole prevedono un impatto sul proprio business da qui a cinque anni. Se poi si considerano i progetti in corso, le percentuali diventano minuscole: meno del 2% delle grandi aziende e dell'1% delle piccole-medie ha in corso progetti in fase di realizzazione. Tra le motivazioni riscontrate dall'Osservatorio del Politecnico vi è in primo piano la scarsità di conoscenze e risorse assegnate. In Italia, su 75 grandi aziende che hanno maturato una seppur minima esperienza sul tema, il 52% ha una visione strategica e solo il 9% ha identificato persone e definito risorse economiche da assegnare per l'ambito blockchain. Pur con numeri piccoli, l'Italia è comunque attiva in questo ambito: basti dire che rispetto ai progetti in essere in Europa, dopo il Regno Unito che ha 17 progetti attivi, si piazza il nostro Paese con 16 progetti. E il confronto con il resto del mondo non è così sproporzionato: gli Usa, in prima posizione, conta 53 progetti attivi, quindi in seconda posizione la Corea del Sud con 31 progetti e la Cina (terza) con 29 casi.

Le analisi OCSE, commissionate dal Ministero dello Sviluppo economico, nel 2020, confermano che la tecnologia blockchain è in rapido sviluppo a livello globale e l'Italia dovrebbe trarre beneficio dai propri vantaggi competitivi per assumere un ruolo di primo piano su scala internazionale. L'Italia dispone, come evidenziato poc'anzi, già di una solida base imprenditoriale e numerose imprese stanno mettendo a punto innovative soluzioni blockchain che potrebbero raggiungere una significativa presenza sul mercato. In particolare per l'erogazione di servizi nei settori di eccellenza identificati con il marchio Made in Italy (per esempio, il settore dei macchinari, quello tessile o alimentare). Secondo tale studio per incentivare e sviluppare il settore in modo efficace bisogna agire attraverso:

- Lo sviluppo dell'educazione e della consapevolezza
- La realizzazione di una centrale dati a supporto della definizione di politiche informate
- Erogazione di servizi pubblici alle PMI tramite un'infrastruttura DLT
- Finanziamento delle startup e PMI innovative

Rispondendo alle evidenze mostrate dagli studi effettuati, l'articolo 37 è volto a sostenere e favorire la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basate su registri distribuiti (DLT) quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy ai fini dell'esattività e affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori.

Si interviene attraverso il comma 2 che prevede, in particolare, l'istituzione presso il Ministero delle Imprese di un catalogo nazionale per il censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'European Blockchain Service Infrastructure (EBSI), per promuovere la creazione di una rete basata su tecnologie distribuite, favorendo l'interoperabilità con le soluzioni sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services Infrastructure (IBSI). A tal fine è autorizzata la spesa in conto corrente per l'istituzione del predetto catalogo di 200.000 mila euro per l'anno 2023 e di euro 50.000 a decorre dal 2024 per l'aggiornamento e la manutenzione dello stesso.

Il comma 4 interviene direttamente ad incentivare gli investimenti per lo sviluppo e l'utilizzo della nuova tecnologia prevedendo che siano concessi contributi in favore delle PMI:

- a) a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedono la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonché l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibile ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto;
- b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basate su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

Con il decreto di cui al comma 5 si provvede a ripartire le risorse tra le finalità, determinare la tipologia e l'ammontare del contributo stabilendo la percentuale del 50% a fondo perduto e del 50% a tasso agevolato in base alle disponibilità del fabbisogno netto. A tal fine è autorizzata la spesa, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 26 milioni di euro per l'anno 2024.



Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della disposizione, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, 26.050.000 euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e in termini di indebitamento netto, a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

La quantificazione delle risorse stanziata tiene conto del fatto che nel 2019 le aziende italiane hanno investito circa 30 milioni di euro in progetti di blockchain, con un incremento del 100% rispetto al 2018 e dunque la somma è rapportata al parametro minimo d'investimento effettuato nel settore.

Per l'attuazione delle misure il Ministero può avvalersi di un soggetto gestore con oneri nel limite massimo dell'1,5% a valere sui relativi stanziamenti.

L'articolo 38 autorizza la spesa di 5 milioni di euro in conto capitale per il 2024, cui si provvede ai sensi dell'articolo 48, per investimenti a fondo perduto e tasso agevolato (nella misura del 50%) in **progetti per l'implementazione di ambienti virtuali**. La somma quantificata, se si considerano i costi medi di mercato per lo sviluppo di progetti delle nuove tecnologie di transizione digitale, rinvenibili in euro 10.000,00, e i costi per la realizzazione di spazi e mondi virtuali quantificabili in media in euro 20.000,00, è possibile ipotizzare per il 2024, che potranno usufruire dello strumento un numero compreso tra le 250 e le 300 aziende. Per l'attuazione delle misure il Ministero può avvalersi di un soggetto *gestore* con oneri nel limite massimo dell'1,5% a valere sui relativi stanziamenti.

L'articolo 39 (*Disposizioni relative agli Uffici del pubblico ministero- Attribuzioni del procuratore della repubblica distrettuale*), detta disposizioni in materia di competenza territoriale a procedere alle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, prevedendo che anche per il reato previsto dall'articolo 517-*quater* "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente e in particolare, la competenza è del procuratore della direzione distrettuale antimafia per le indagini sulle associazioni a delinquere.

Si segnala la rilevanza giuridica della modifica che comporta anche la applicabilità agli indiziati del reato di cui all'art. 517 *quater* c.p. delle misure di prevenzione in forza dell'art. 4, c. 1, lettera b), del Decreto legislativo, 06/09/2011 n° 159. Al riguardo, si rappresenta che coerentemente alla ratio che affida i procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p. alla competenza del procuratore distrettuale antimafia, anche la competenza per i procedimenti che abbiano come finalità reato quello di cui all'art. 517 *quater* c.p., "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" è affidata al pool di magistrati individuati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto che si occupano di indagini sulle associazioni a delinquere per reati di particolare gravità ed eco sociale, i quali già sono provvisti di specifica preparazione nei settori interessati e citati dallo stesso articolo sopra indicato e ai quali verranno distribuiti in maniera equa ed omogenea i carichi di lavoro dal medesimo capo dell'ufficio distrettuale. I predetti procuratori sono, peraltro, già attualmente assistiti da personale ampiamente formato e dispongono delle necessarie strutture e mezzi per espletare le indagini affidate. Si evidenzia, pertanto, la natura ordinamentale e procedurale della disposizione in esame che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi fronteggiare gli adempimenti connessi alle attività ivi descritte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con **l'articolo 40** si prevede che il Ministro delle imprese e del made in Italy abbia la facoltà di segnalare al Ministro della giustizia, con cadenza annuale e specificatamente entro il 31 agosto di ogni anno, i settori del contrasto alla contraffazione che appaiono, anche in base all'esperienza concreta del Dicastero proponente, bisognosi di specifica attenzione all'interno delle attività formative riservate agli operatori della giustizia.

Si rammenta infatti che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, attribuisce al Ministro della giustizia un qualificato potere di proposta alla Scuola superiore della Magistratura, finalizzato a contribuire alla redazione del programma annuale dell'attività didattica rivolta ai Magistrati e alla quale possono partecipare anche gli Avvocati ed altri operatori del diritto

Le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e procedurale e non presentano profili finanziari negativi, rientrando le stesse fra le attività istituzionali della Scuola superiore della magistratura.

L'articolo 41 (Modifiche al sistema delle sanzioni in materia di contraffazione), apporta modifiche all'articolo 1 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in legge 80/2005 e in particolare prevedendo l'inasprimento



dell'entità minima delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 7 e 7-bis, nonché una diversa misura delle somme versate per tali sanzioni, che verranno interamente destinate all'ente locale competente e non più proporzionalmente nella misura del 50% all'ente locale e allo Stato.

Alle minori entrate per lo Stato, quantificate in euro 130.100,00 annue a decorrere dal 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 48.

Si riportano in tabella i dati forniti dal MEF i circa l'accertato ed il riscosso riferito al capitolo di entrata relativamente all'annualità 2022

Dati Contabili
Ricerca Dati Contabili

Esercizio: 2022	Erario/Regione: E	Solo dati di Bilancio: No	Periodicità: 12° MESE
Livello territoriale: Nazionale	Capitolo/Articolo: 2334 / 00		

	Conto Competenza		Conto Residui	
	AL PERIODO	A TUTTO IL PERIODO	AL PERIODO	A TUTTO IL PERIODO
ACCERTAMENTI	21.877,91	260.200,84		
ACCERTATO	21.877,91	260.200,84		
RESTI DA RIS.			0,00	0,00
VAR. DA RISC.			0,00	0,00
VAR. IN PIU'			0,00	0,00
VAR. IN MENO			0,00	0,00
RISCOSSIONI	21.877,91	260.200,84	0,00	0,00
RISCOSSO	21.877,91	260.200,84	0,00	0,00
RESTI DA VER.				451,33
VAR. DA VERS.			0,00	0,00
VAR. IN PIU'			0,00	0,00
VAR. IN MENO			0,00	0,00
VERSAMENTI	21.877,91	259.200,84	0,00	451,33
DA RISCOUTERE		0,00		0,00
DA VERSARE		1.000,00		0,00

Con l'articolo 42 (Modifiche all'articolo 517 del codice penale) vengono apportate modifiche all'articolo 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", inserendo una ulteriore condotta delittuosa alla fattispecie indicata in rubrica.

La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non è in grado di produrre un impatto negativo sulla finanza pubblica.



L'articolo 43 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro) interviene sull'articolo 260 c.p.p. sostituendo il comma 3-bis e modificandone il 3-ter.

In particolare, nella prima parte la disposizione mantiene la formulazione vigente, prevedendo però l'immediata distruzione della merce contraffatta o usurpativa sequestrata senza ricorrere all'impugnazione della misura cautelare reale e quindi accelerando e snellendo l'attività processuale.

Nella seconda parte è prevista la conservazione della merce qualora lo richieda la persona offesa o l'autorità giudiziaria ne ravvisi la necessità ai fini di indagine. Nel comma 3-ter si dispone nell'ambito del procedimento contro ignoti la distruzione della merce contraffatta o usurpativa, salvo la diversa decisione dell'autorità giudiziaria e prelievo di campionatura secondo le formalità stabilite dall'articolo 364 c.p.p.

Al riguardo, occorre evidenziare che la distruzione della merce in esame alleggerisce i tempi e le attività connesse alla custodia dei beni, ponendo in atto la custodia stessa laddove strettamente necessaria.

Si rappresenta l'assenza di profili di onerosità a carico della finanza pubblica, considerata l'immutabilità degli adempimenti descritti negli introducenti commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 260 c.p.p., mentre si evidenzia la maggiore speditezza delle attività procedurali nel corso del procedimento cautelare reale, disponendo la distruzione della merce residua (di cui sono vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione) senza dover attendere la fase giurisdizionale di primo grado o dei riti alternativi al dibattimento. La merce sopra descritta, dunque, non viene più affidata in custodia all'Erario per tutto il corso del procedimento penale, ma della stessa viene prelevato solo un campione - con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 c.p.p. che assicurano all'imputato le necessarie garanzie di notifica ed assistenza alle operazioni da parte del difensore - conservato con finalità probatorie per consentire la conclusione del giudizio e pervenire alla sentenza di condanna o di proscioglimento del prevenuto. Si assicura, infine, che le attività giudiziarie connesse alla distruzione delle merci sopra considerate sono svolte già in maniera consueta e routinaria dal personale assegnato agli uffici giudiziari che proseguiranno negli adempimenti ordinari. Pertanto, la disposizione non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che tutti gli adempimenti alla stessa connessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 44 (Modifiche alle disposizioni di attuazioni del codice di procedura penale) vengono previste le disposizioni in tema di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni. La disposizione aggiunge un ulteriore periodo all'articolo 81, comma 1 delle disp. att. c.p.p., prevedendo che, in tema di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni, l'elenco possa essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e quantificazione. Si tratta di un adeguamento necessario della normativa che descrive le operazioni di verbalizzazione dei beni sequestrati, le quali spesso rallentano le procedure cautelari e procrastinano la custodia dei beni stessi, in quanto richiedono parecchio tempo per la catalogazione minuziosa delle merci, che sono inventariate pezzo per pezzo. La norma, disponendo invece che le stesse merci vengano individuate per quantità e per tipologia, consente uno snellimento delle incombenze e un tempo minore di custodia, soprattutto per tutti quei beni e merci per cui non sia stata proposto o sia decorso il tempo di proposizione del ricorso in impugnazione del provvedimento cautelare e che, pertanto, sono destinati ad essere distrutti. Come già detto, pertanto, per l'articolo 43, si evidenziano gli effetti positivi connessi alla norma in esame che consentirà di alleggerire i tempi e le attività connesse alla custodia dei beni. Inoltre, anche il personale adibito alla catalogazione dei beni provvederà in maniera più celere ed efficace alle incombenze connesse, così da poter smaltire l'arretrato ed essere destinato ad ulteriori e nuovi adempimenti.

Con l'articolo 45 (Operazioni sotto copertura), **s'interviene sull'articolo 9** del comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, inserendo anche l'articolo 517-quater c.p. tra le fattispecie delittuose per le quali sono previste attività di cooperazione di polizia giudiziaria per le indagini nell'ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari. Per quanto concerne la disposizione, possono riprodursi le stesse considerazioni già effettuate riguardo all'articolo 39, cui si rinvia, considerato che sia il pool dei magistrati addetti alla direzione distrettuale antimafia sia lo staff di personale a loro disposizione (ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia) già si occupano di eseguire le indagini per reati di associazione a delinquere di particolare gravità in collaborazione tra loro e sono specializzati nei vari settori, compreso anche quello inerente la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Si assicura, pertanto, la



natura ordinamentale e procedurale della disposizione in esame che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi fronteggiare gli adempimenti connessi alle attività ivi descritte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 46 (Disposizione in materia di revoca o diniego del permesso di soggiorno per reati di contraffazione) detta disposizioni per la revoca o il diniego del permesso di soggiorno collegandoli alla circostanza della condanna per i reati di contraffazione di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

In tal senso si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, nella raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale, o per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale.

La norma ha carattere ordinamentale e precettivo e come tale non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

L'articolo 47 contiene misure per la promozione e la comunicazione degli interventi previsti dal DDL. Sulla base delle precedenti esperienze del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da un'analisi dei costi dei maggiori mass media è possibile effettuare la seguente stima:

- uno spot di 30 secondi sulle reti Rai ha un costo medio 300.000 euro
- uno spot di 30 secondi sulle reti Mediaset una un costo medio di 200.000 euro
- una pagina intera del corriere della sera per una sola ripetizione costa 113.400 euro
- una pagina interna su Repubblica per una sola ripetizione costa 108.000 euro

A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione per il 2023 e 2 milioni per il 2024 cui si provvede ai sensi dell'articolo 48.

Da ultimo, è previsto **all'art. 48** l'indicazione finanziaria per la copertura delle norme proposte dal Ministero del Made in Italy, in particolare:

Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 14, 24, 36, 37, 38, 41 e 47, pari a 23.200.000 euro per l'anno 2023, 103.680.100 euro per l'anno 2024 e 630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano per l'anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 37.630.100 euro e in termini di indebitamento netto a 19.630.100 euro, si provvede:

- a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87 milioni di euro per l'anno 2024, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- b) quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, 16.680.100 euro per l'anno 2024 e 630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
- c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di conto capitale, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. M. M. M. M.



Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy
(in milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto del bilancio			Esborsioni			Indicamento netto			
						2023	2024	2025	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
4	1		Istituzione del Fondo nazionale del Made in Italy nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.	s	k	700,00	300,00		700,00	300,00					
4	4	a	Versamento all'entrata delle disponibilità in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato, di cui all'art. 27, c. 17, del DL 34/2020	e	EXT	700,00									
4	4	a	Versamento all'entrata delle disponibilità in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato, di cui all'art. 27, c. 17, del DL 34/2020	s	K				-700,00						
4	4	b	Fondo per il Sostegno al Venture Capital di cui all'art.1, c. 209 della L.n. 145/2018	s	K		-300,00			-300,00					
4	5		Commissioni spettanti al gestore del fondo nazionale del Made in Italy	s	c		2,50	2,50		2,50	2,50			2,50	2,50
4	5		Reluzione Tabella A MEF	s	c		-2,50	-2,50		-2,50	-2,50			-2,50	-2,50
5	1		Raffianziamento Fondo di cui all'articolo 4 bis del l. n. 185/2000 per interventi rivolti alle imprese a prevalente partecipazione femminile	s	K	15,00				15,00				5,00	
6	1		Concessione Voucher 3i per l'anno 2024 a start up innovative e microimprese	s	c	8,00	1,00			8,00	1,00			1,00	
7	1		Sostegno a Filiera legno-arredo 100% nazionale	s	K		25,00				10,00			7,00	8,00
8	1		Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo	s	k		15,00				5,00			5,00	5,00
14	1		Fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy"	s	K		1,00				1,00				
14	1		Fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy" - spese di funzionamento	s	c		0,50	0,50		0,50	0,50			0,50	0,50
21	1		Riconoscimento contributo per il sostegno agli investimenti delle imprese culturali e creative	s	K		3,00	3,00		3,00	3,00			3,00	3,00
21	3		Reluzione Tabella B- CULTURA	s	k		-3,00	-3,00		-3,00	-3,00			-3,00	-3,00
24	1		Sostegno al settore fieristico	s	C		10,00				10,00			10,00	
24	1		Sostegno ai mercati fieriali	s	K	10,00					10,00			10,00	
26	1		Istituzione Fondo per la promozione della cucina italiana all'estero	s	c		1,00	1,00		1,00	1,00			1,00	1,00
26	4		Reluzione Tabella A- MASAF	s	c		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00			-1,00	-1,00



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Gli obiettivi generali sottesi all'intervento normativo sulla tutela del made in Italy, sono principalmente quello della valorizzazione e promozione delle produzioni di eccellenza e delle radici culturali nazionali, come fattori da preservare e trasmettere per l'accrescimento della competitività. Il disegno di legge - recante norme organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio storico-artistico e le radici nazionali quali fattori da preservare e tramandare per la crescita dell'economia italiana - rappresenta un provvedimento articolato rispettoso delle regole del mercato interno.

Il presente disegno di legge è stato predisposto con l'intento di promuovere le eccellenze del territorio nazionale, di valorizzare i mestieri e le professioni, di sostenere i giovani negli studi e nell'accesso al mondo del lavoro nonché nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo. Coniuga al meglio la visione strategica della implementazione della produzione nazionale con interventi concreti volti alla promozione delle filiere strategiche del legno, della ceramica, del tessile e del patrimonio culturale. A questi obiettivi, infine, si affiancano gli interventi relativi all'innovazione e allo sviluppo del made in Italy anche attraverso le nuove tecnologie.

Gli obiettivi e gli interventi più importanti sono rinvenibili, in modo più approfondito, in alcuni degli articoli principali quali:

All'art.4 viene realizzato un fondo sovrano nazionale con l'obbiettivo di supportare, da un lato, la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali, anche nella fase di approvvigionamento di materie prime ed energia; dall'altro, il tessuto economico industriale del Paese in un momento cruciale di cambiamento strutturale delle filiere produttive in virtù delle nuove sfide economico – internazionali, quali, tra le più note, la crisi avutasi con la guerra in Ucraina e le sfide europee introdotte dalle riforme conosciute nel loro insieme con il termine di “*green deal* europeo”.

Tali sfide impongono la trasformazione e lo sviluppo delle filiere produttive e di approvvigionamento nazionali per supportare il rafforzamento dei settori di maggiore rilievo nazionale. In tale contesto si inserisce la realizzazione del Fondo Sovrano che dà la possibilità allo Stato di intervenire, a condizioni di mercato, all'interno del capitale sociale delle imprese nazionali di maggiore rilevanza o con la maggiore potenzialità di crescita, in modo da favorire la realizzazione di externalità positive e avere la forza necessaria per i cambiamenti internazionali in atto. In altri termini, viene introdotto uno strumento d'azione efficace che supporta in modo concreto il tessuto produttivo nazionale nei settori di maggiore eccellenza.

All'Art.5 si interviene al fine di accrescere la presenza di imprese a prevalente partecipazione femminile sul territorio nazionale. Le imprese in rosa rappresentano un segmento importante del mondo imprenditoriale italiano: le donne, con le loro energie e idee possono, infatti, incrementare il PIL e trasformare idee in imprese che funzionano. La finalità di sostenere le donne nell'attuazione di progetti di autoimprenditorialità è, peraltro, coerente con il programma del Governo, che, soprattutto negli ultimi anni, ha caldeggiato il tema della valorizzazione della imprenditorialità femminile, sostenendo le donne che vogliono valorizzare le proprie idee creando imprese.

L'art. 6, recante “*Misure di incentivazione della proprietà industriale*”, si pone in coerenza con le Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale, che dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica, sono state formalmente adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2021. A testimonianza del favorevole accoglimento della misura si rappresenta che all'esito della consultazione pubblica si è ravvisata l'opportunità di estendere la platea dei soggetti beneficiari includendo, oltre alla start up innovative, anche le micro imprese di più recente costituzione.

All'Art.11 (disposizioni sul pubblico approvvigionamento di forniture di qualità) vi è, come obiettivo, valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei, promuovere l'effettiva partecipazione agli affidamenti delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità; le crisi economiche affrontate in questi anni hanno risaltato la necessità di rafforzare la catena di valore delle produzioni interne, risaltandone la qualità dei materiali utilizzati.

L'articolo 16 (*Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale*): individua nel Ministero della cultura l'amministrazione competente alla valorizzazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme dei beni intangibili costituenti espressione della identità culturale del Paese.

Invece, **l'articolo 18** (*Rafforzamento della tutela dei Domini Internet riferiti al patrimonio culturale*), in ragione della necessità di rafforzare la tutela sull'utilizzo di nomi a *dominio.it* registrati degli istituti e i luoghi della cultura, individua la possibilità da parte del Ministero della cultura di sottoscrivere protocolli con l'Organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi a dominio nazionali.

L'articolo 19 (*Imprese culturali e creative*): definisce le “*Imprese culturali e creative*”, cioè gli enti che, soggetti passivi di imposta in Italia, a prescindere dalla loro forma giuridica, svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia e hanno per oggetto sociale, esclusivo o prevalente, l'ideazione, la creazione, la protezione, lo sviluppo, la diffusione, la promozione, la conservazione, la ricerca la valorizzazione o la gestione di beni, attività e prodotti culturali. Il comma 2 definisce, ai fini del presente disegno di legge, i beni culturali, rinviando alla nozione contenuta all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le attività e prodotti culturali che sono individuati come quei beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

L'articolo 20 (*Albo delle Imprese culturali e creative di interesse nazionale*): prevede, in riferimento alle “*Imprese culturali e creative*” di maggior rilevanza nazionale, l'istituzione presso il Ministero della cultura del relativo albo.

L'articolo 21 (*contributo per le Imprese culturali e creative*): riconosce a favore delle “*Imprese culturali e creative*”, un contributo, in conto capitale, a decorrere dal 2024 fino al 2033 e nel limite di spesa di 3 milione di euro, per incentivare le attività di creazione, sviluppo, produzione, promozione, gestione e valorizzazione di prodotti e servizi culturali e creativi al fine di promuovere

e valorizzare il made in Italy e di rendere, altresì, maggiormente competitivo il settore culturale e creativo.

L'articolo 22 (*Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle Imprese culturali e creative*): contempla l'adozione, con cadenza triennale, da parte del Ministero della cultura di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, del "*Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative*", in considerazione delle finalità di organizzare un coordinamento nelle attività delle amministrazioni competenti, favorire lo sviluppo del settore, anche con riferimento alle opere dell'ingegno e alla tutela della proprietà intellettuale, nonché di promuovere studi e ricerche e di incentivare i percorsi di formazione connessi alle attività del settore.

L'articolo 25 del ddl ha il fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che offrono all'estero prodotti enogastronomici effettivamente conformi alle migliori tradizioni italiane all'estero e di contrastare l'utilizzo speculativo dell'*italian sounding*, i ristoratori situati all'estero possono chiedere la certificazione distintiva di "ristorante italiano nel mondo".

L'articolo 26, prevedendo l'istituzione di un fondo *ad hoc*, e in stretta connessione con l'articolo precedente, fornisce le risorse strumentali tali da consentire ai principali operatori del settore, di promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali.

L'intervento normativo è coerente con il programma di governo.

All'art.27 mira a valorizzare e promuovere la competitività del sistema agricolo, ittico e dell'acquacoltura attraverso azioni per il sostegno allo sviluppo delle imprese e al ricambio generazionale, al fine di supportare la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale.

L'articolo 28, ha come obiettivi di fornire un quadro normativo organico e di disposizioni, includendo le relative risorse finanziarie, volte a proteggere, promuovere e, in Italia e, soprattutto, all'estero, le indicazioni geografiche agricole, alimentari del vino e delle bevande spiritose italiane, registrate nell'UE, quali produzioni d'eccellenza, l'intimo patrimonio culturale sociale ambientale ed economico nonché, con esse, le radici culturali nazionali. Fermo restando la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle indicazioni geografiche, gli interventi normativi sono necessari per il perseguimento degli obiettivi specifici delle produzioni di qualità italiane e, più in generale, agli obiettivi generali in coerenza con il programma di governo, teso a proteggere, promuovere e valorizzare il patrimonio che le IIGG rappresentano, quale l'interesse nazionale da preservare e tramandare non solo a tutela delle tante identità dei territori italiani ma anche per la crescita dell'economia nazionale.

Di grande rilievo ci sono tutte le norme a difesa del settore agroalimentare come all' art. 32, comma 1 - Tutela della biodiversità e miglioramento genetico delle razze animali di interesse zootecnico allevate in Italia con particolare riguardo agli aspetti di natura ambientale, economico e sociale anche attraverso la gestione e l'implementazione della banca dati *open data* realizzata nell'ambito della sottomisura 16.2 del PSRN 2014-2022. Tali obiettivi risultano coerenti con i principi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione, valorizzazione delle produzioni agroalimentari italiane aumentando la competitività del settore zootecnico italiano e miglioramento del sistema della conoscenza e consulenza in agricoltura in linea con la nuova PAC 2023-2027.

L'intervento normativo di cui **all'art. 30** mira a valorizzare e promuovere nei mercati nazionali e internazionali uno specifico prodotto agricolo e/o agroalimentare tipico italiano e a valenza fortemente territoriale realizzato tramite la costituzione aggregativa in "**Distretti del prodotto tipico italiano**" di un insieme dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si

uniscono a tale scopo. Al riguardo, ai fini del riconoscimento del Distretto del prodotto tipico italiano proposto dalla Regione o dalla provincia autonoma di riferimento, si è ritenuto opportuno tenere conto della potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi, della rappresentatività del prodotto sul territorio e del ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva. Inoltre, la necessità dell'intervento normativo è dovuta alla imprescindibile incentivazione dell'aggregazione di sistemi produttivi per valorizzare un prodotto a valenza fortemente territoriale in coerenza con il programma di governo considerato che si intende promuovere un modello di produzione che mette al centro i prodotti di qualità, la stagionalità, le filiere corte, il ruolo dell'agricoltore e lo sviluppo delle aree rurali valorizzando prodotti made in Italy in netto contrasto con l'omologazione alimentare.

L'**art. 31** si inserisce in un contesto normativo a tutela del made in Italy per diversi aspetti ancora lacunoso e poco efficace e risponde all'esigenza di colmare il vuoto esistente e, allo stesso tempo, alla necessità di dare concreta attuazione agli impegni internazionali presi con l'Accordo internazionale di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza. Gli obiettivi principali sono quelli di supportare la crescita economica del Paese, tutelare le scelte di acquisto del consumatore garantendo il suo diritto all'informazione e contrastare il fenomeno della contraffazione e dell'*italian sounding*.

Gli **artt. 32 e 33** si inseriscono nel contesto normativo europeo volto alla tutela dei prodotti IGP non agri e si pongono in coerenza con la Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, approvata dalle istituzioni comunitarie a maggio 2023. Il governo italiano, successivamente all'entrata in vigore del provvedimento UE, dovrà infatti adottare una serie di atti normativi primari e secondari per adeguare il proprio ordinamento interno alla nuova normativa UE nel settore delle Indicazioni geografiche (IG) non agri. Le misure proposte vanno intese come attività propedeutiche preliminari per favorire ed accelerare tale processo di adeguamento al quadro di riferimento UE, a supporto del settore pubblico e del settore privato. La riforma UE contribuirà ad assicurare maggiore certezza giuridica, incentivi agli investimenti e maggiori opportunità di mercato e di tutela per i prodotti artigianali e industriali radicati in una determinata zona geografica. Le proposte in oggetto sono in linea con l'obiettivo del governo di fornire in tempi rapidi un supporto alla competitività dei settori produttivi del made in Italy particolarmente colpiti prima dalla fase pandemica ed ora dalle conseguenze di instabilità economica finanziaria collegate al perdurare del conflitto in Ucraina.

Gli **articoli 37 e 38** promuovono l'utilizzo delle cd nuove tecnologie in ambito Blockchain e realtà virtuale e immersiva per favorire la valorizzazione, promozione e tutela della filiera del made in Italy.

Le tecnologie basate sui registri distribuiti, e in particolare la Blockchain, vivono una fase di continua evoluzione tecnologica, applicativa e regolamentare, con un'espansione dei possibili settori di applicazione di queste tecnologie che è coincisa con un incremento di sperimentazioni, progetti e iniziative sia nel settore privato che in quello pubblico. L'Italia, ha già maturato esperienze nell'esplorare possibili applicazioni legate alla Blockchain sia nel settore Fintech che a supporto dell'industria e dei servizi. La promozione di una collaborazione tra pubblico e privato può favorire lo sviluppo di regolamentazioni che rendano possibile l'adozione di tali nuove applicazioni da parte delle imprese, della pubblica amministrazione e dei cittadini portando benefici tangibili. L'utilizzo della tecnologia Blockchain/DLT consente di realizzare un sistema di tracciabilità e comunicazione trasparente volto a contrastare la contraffazione nei diversi settori produttivi (agroalimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) e la diffusione del cosiddetto *Italian sounding* costituendo, assieme a *smart contracts* e legalizzazione, validi strumenti per la tutela e la promozione del made in Italy e della proprietà industriale. La realtà virtuale ed immersiva è, invece, l'elemento abilitante e differenziante per il rinnovamento economico del paese catalizzato dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Per la digitalizzazione e l'efficientamento produttivo delle imprese italiane, l'utilizzo della realtà virtuale e immersiva rappresenta una tecnologia "accelerante" per tutte le fasi

produttive nei settori del design, sviluppo prodotti, produzione agile, meccanismi di distribuzione, comunicazione e marketing. In particolare, nei settori chiave del PNRR (salute, educazione e ricerca, infrastrutture, mobilità, sostenibilità, turismo, mercati digitali) tali tecnologie hanno importanti potenzialità applicative per la digitalizzazione della filiera produttiva.

Attraverso l'introduzione **dell'articolo 38**, del citato disegno di legge si promuove e sostiene la transizione digitale dell'industria attraverso l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi che possano essere utili alle imprese. Ciò avverrà in sinergia con i servizi basati sull'intelligenza artificiale, favorendo lo sviluppo dell'e-commerce per beni e servizi, nonché l'efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di marketing. Tale intervento si rende necessario al fine di prevedere un sostegno agli investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all'interno dello specifico ecosistema aziendale.

Altro settore d'intervento, è quello di difesa dei prodotti made in Italy, attraverso la lotta alla contraffazione di cui gli articoli dal **39 al 46**. Le disposizioni hanno anche l'obiettivo di assicurare la riconoscibilità e la provenienza dei prodotti italiani, intervenendo altresì in materia penale e, a tal fine, gli articoli 39 e 40 e dal 41 al 46 del Titolo IV, Capo III sono essenzialmente finalizzati a favorire la specializzazione dei giudici civili e penali, nonché dei pubblici ministeri, nella materia della contraffazione e del contrasto a tale fenomeno.

A questo scopo sono stati previsti:

- la riorganizzazione delle competenze degli uffici giudiziari per garantire la specializzazione dei magistrati in materia di lotta alla contraffazione e la loro formazione in materia;
- la modifica del Codice penale e del Codice di procedura penale, per punire anche coloro che detengono per la vendita prodotti contraffatti e per velocizzare e semplificare le operazioni di distruzione della merce contraffatta sequestrata;
- l'estensione delle disposizioni in materia di operazioni sotto copertura ai reati di contraffazione

Pertanto le misure settoriali di cui agli articoli oggetto della presente analisi sono del tutto coerenti con l'azione di Governo, tesa a promuovere e valorizzare il made in Italy nei suoi diversi settori produttivi nonché coerenti con il documento conclusivo approvato dalla X Commissione (Attività produttiva, commercio e turismo) della Camera dei Deputati in ordine all'indagine conoscitiva sul made in Italy (valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi).

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale in materia è costituito:

- decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, all' articolo 5, comma 8-bis con le definizioni finanziarie di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.
- decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

- Decreto Legislativo 34/2018 (TUF) Testo unico in materia di foreste e filiere forestali e del relativo DM attuativo del 23.12.2021., dove all'articolo 6 si definisce la programmazione e pianificazione forestale
- legge 9 luglio 1990, n. 188 recante Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità.
- decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, all'articolo 76 del comma 8-bis "Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio "nella definizione delle aziende speciali.
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 recante Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici".
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa."
- decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"
- decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", all'articolo 25 Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante il codice civile, all'articolo articolo 2188 per l'istituzione del registro delle imprese
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.", all'articolo 17 relativo le imposte sui redditi
- decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con legge 22 maggio 2010, n. 73 recante "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.", all' articolo 1, comma 6, che dispone, in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie, le specifiche sui crediti d'imposta.
- della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 all'articolo 1, commi 57, 58, 59 e 60 che dispongono le risorse per i crediti alle imprese culturali.

- decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti (*del ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)), nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate (*in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.” Che dispone all'articolo 2 l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese.
- decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. recante, disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, all' articolo 14, comma 18-*bis* che approfondisce Interventi in materia previdenziale.
- legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” all' articolo 3, comma 132 per il calcolo delle eccedenze del gettito fiscale
- legge 28 luglio 2016, n. 154 recante “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, all'articolo 20, comma 1 Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura
- decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, all'articolo art. 13, commi 3 e 4 “Rifinanziamento Fondo PMI e misure per il microcredito, per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare nonché in materia di contratti dell'ISMEA” nella sua attività creditizia
- legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
- decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.
- Decreto legislativo n. 52/2018 recante Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 “Delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale all'articolo art. 4 comma 1 Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione
- decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo all'articolo articolo 13 con la definizione dei Distretti del Cibo
- legge 13 luglio 1966 n. 559 recante Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato
- decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 recante “Codice della proprietà industriale.
- L. 8 agosto 1985, n. 443 recante la legge quadro per l'artigianato

- legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. All'articolo 1, comma 226, relativo ai fondi dell'industria 4.0
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale all'articolo 39-ter, comma 1 Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ovvero realizzazione di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificia
- decreto legge n. 159 del 06/09/2011 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, per la lotta alla contraffazione.
- articolo 517-quater del codice penale che regola il contrasto alla contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
- legge 16 marzo 2006 n. 146 recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

In merito all'incidenza delle norme proposte su leggi e regolamenti vigenti, si segnalano le norme che seguono.

L'articolo 7, comma 3, al fine di semplificare il procedimento di autorizzazione per gli interventi selvicolturali e potenziare la possibilità di approvvigionamento della materia prima, necessaria alla filiera foresta-legno nazionale, prevede una modifica additiva all'art. 149 comma 1) lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in materia di "interventi non soggetti all'autorizzazione". L'articolo 7 si iscrive nel più ampio quadro della strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6 Decreto Legislativo 34/2018 (TUF) e del relativo DM attuativo del 23.12.2021. L'articolo 9, al comma 1, inserisce il comma 1-ter all'articolo 58 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, riducendo il termine per l'iscrizione provvisoria prevista dall'articolo 20 del detto decreto legislativo.

L'articolo 16 modifica le seguenti disposizioni:

- articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo
- articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 199, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo.

L'articolo 27 prevede poi mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole dello stesso settore, incidendo sull'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungendo un ultimo periodo.

Le attività previste dall'articolo 28 sono innovative e sono necessarie per affrontare, in modo più efficace, la protezione, la promozione e la valorizzazione delle indicazioni geografiche in Italia e,

soprattutto, all'estero. La norma è coerente con i regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787.

L'articolo 30 non incide invece sulle norme vigenti. Tuttavia, consente il riconoscimento quali "Distretti del prodotto tipico italiano" ai Distretti del cibo di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che siano in possesso dei requisiti previsti dalla nuova norma.

L'articolo 39 del disegno di legge interviene sull'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., attribuendo alla competenza della direzione distrettuale antimafia (v. art. 102, comma 1, D.lvo 159/2011) la competenza per le indagini sulle associazioni a delinquere che abbiano come reato fine quello di cui all'art. 517 quater c.p., "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

La modifica comporta anche la applicabilità agli indiziati del reato di cui all'art. 517 quater c.p. delle misure di prevenzione in forza dell'art. 4, c. 1, lettera b), del Decreto legislativo, 06/09/2011 n° 159: «ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale».

L'articolo 40 del presente provvedimento conferisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la facoltà di segnalare al Ministro della giustizia, con cadenza annuale, i settori del contrasto alla contraffazione che appaiono, anche in base all'esperienza concreta del Dicastero proponente, bisognosi di specifica attenzione all'interno delle attività formative riservate agli operatori della giustizia. L'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 attribuisce, infatti, al Ministro della giustizia un qualificato potere di proposta alla Scuola superiore della Magistratura, finalizzato a contribuire alla redazione del programma annuale dell'attività didattica rivolta ai Magistrati e alla quale possono partecipare anche gli Avvocati ed altri operatori del diritto. Si incide altresì, con l'articolo 41, sull'articolo 1 decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. prevede, ai commi 7 e 7-bis della citata disposizione, un aumento del minimo della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista (da 100 a 300 euro). Inoltre, è stabilito che, nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme siano interamente versate all'ente locale competente. La ratio è quella di stimolare il controllo capillare sul territorio nazionale di condotte illecite da parte dei competenti organi di controllo locali.

L'articolo 42 pone rimedio alla differenza esistente tra l'articolo 517 del codice penale (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*), in cui attualmente non è contemplata la detenzione per la vendita rispetto a quanto avviene nell'articolo 474 del codice penale (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*), nonostante la omogeneità delle condotte.

La giurisprudenza ha ritenuto che, nonostante il diverso tenore lessicale, anche la detenzione per la vendita sia incriminata dall'art. 517 c.p. (si vedano Sez. 3, Sentenza n. 7639/1998, Rv. 211135 e Sez. 3, Sentenza n. 9979/2003). L'intervento emendativo, che si pone in linea con la interpretazione giurisprudenziale, conferisce più chiarezza al precetto ed evita possibili casi di impunità per condotte che ugualmente ledano il bene giuridico presidiato dalla norma.

L'articolo 43 interviene sul comma 3-bis dell'articolo 260 del codice di procedura penale e subordina la possibilità di procedere alla distruzione delle merci contraffatte alla non più utile impugnazione del provvedimento di cautela reale, nel rispetto delle stesse formalità previste dall'articolo 87, comma 2 del D.P.R. 309/1990 in materia di stupefacenti.

L'aggiunta della persona offesa, tra i soggetti che possono richiedere la distruzione, costituisce sia uno stimolo affinché l'Autorità giudiziaria – pubblico ministero nelle indagini e successivamente il

giudice procedente – vi provveda, sia una forma di responsabilizzazione della stessa persona offesa nel presidiare anche in questa sede i propri diritti di privativa.

Il riferimento alle formalità previste dall'art. 364 del codice di procedura penale è già presente nell'attuale formulazione. È immutato il riferimento alla onerosità della custodia, alla sua difficoltà o alla evidente violazione dei divieti. È, altresì, prevista la facoltà di non procedere alla distruzione se ciò sia assolutamente necessario per il prosieguo delle indagini, anche per ragioni che la stessa persona offesa potrebbe evidenziare o per il collegamento con altre indagini delle quali il Pubblico ministero abbia contezza. Il riferimento alla «natura contraffatta o usurpativa delle merci» rappresenta una specificazione della più generale categoria della evidente violazione dei divieti.

Nella seconda parte l'articolo interviene sul comma 3-ter dell'articolo 260 del codice di procedura penale, in materia di distruzioni di merci contraffatte sequestrate nell'ambito di procedimenti contro ignoti. L'intervento normativo, seppur conservando una disciplina differenziata rispetto al procedimento “contro noti”, rende la distruzione obbligatoria – ovviamente salvo il diverso avviso della Autorità giudiziaria –, elimina il vago riferimento ai “fini giudiziari” ed introduce una campionatura più garantita, grazie al riferimento alle formalità dell'art. 364 del codice di rito.

L'articolo 44 interviene sull'articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del Codice di procedura penale, per razionalizzare e semplificare le attività materiali connesse alla inventariazione dei beni appresi durante il sequestro, (tema già emerso nei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo durante la seduta del 19 dicembre 2017). Dall'art. 81 disp. att. c.p.p. discende la regola, a garanzia del diritto di difesa, della compiuta descrizione, nel verbale di sequestro, dei beni sottoposti a vincolo (in termini Sez. 2, n. 41360/2015, Pettinari, Rv. 265274). Il riferimento alla catalogazione, se da un lato non muta la necessità della completa descrizione, ne consente la limitazione ad un esemplare per catalogo, permettendo, inoltre, una quantificazione più agevole dei beni in sequestro.

L'articolo 45 interviene sull'articolo 9, “Operazioni sotto copertura”, della legge 16 marzo 2006, n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”. La legge 136/2010 ha inserito i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p. nell'articolo 9 della legge 146/2006 e l'inserimento dell'art. 517-quater c.p. appare consequenziale al suo inserimento nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., fondato per ragioni criminologiche ed opportuno in relazione al fatto che le condotte punite dalle fattispecie sostanziali citate rappresentano, nelle indagini di maggior rilievo, i reati fine delle associazioni a delinquere. Viene infine inserito, con l'articolo 46, il comma 5-quater all'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione normativa interviene in materia di revoca o diniego del permesso di soggiorno per il reo straniero che abbia avuto una condotta collaborativa nei confronti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria, alla luce del recente pronunciamento della Corte costituzionale sul tema (sentenza 8 maggio 2023, n. 88).

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con il dettato costituzionale. Anzi, esso mira a rendere effettivi i principi, sanciti dalla Costituzione; risulta conforme alle previsioni della Carta Costituzionale volte a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica nonché la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione (artt. 9 e 33 Cost.), la tutela e disciplina dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) nonché la tutela e lo sviluppo

dell'artigianato (art. 45, co. 2 Cost.), dell'uguaglianza di genere, cercando di rimuovere quegli ostacoli che, ancora oggi, permangono nel paese.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ad interventi radicati nelle competenze dell'amministrazione centrale.

Gli articoli in questione sono stati predisposti nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'art. 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali. Pertanto, non emergono aspetti di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Gli articoli in questione non comportano effetti di rilegificazione e non prevedono l'utilizzo di strumenti di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In generale non si è a conoscenza dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento, tranne che per gli articoli dal 19 al 22 per effetto del:

- Disegno di legge Occhiuto (A.S. 637), recante “*Disciplina delle imprese culturali e creative*”. Assegnato alla 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede redigente il 3 maggio 2023. Annuncio nella seduta n. 64 del 3 maggio 2023.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Le disposizioni in esame non presentano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento europeo e, al contrario, sono con esso ampiamente coerenti. In particolare, nei settori di maggiore correlazione con l'ordinamento comunitario si può evidenziare che:

L'Art. 29 consta di un intervento compatibile con l'art. 28 reg. UE 2472/2022 che prevede che gli aiuti per gli allevatori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e finanziano, tra le altre cose, i costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici e i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame. È inoltre compatibile con le norme dell'Unione europea in materia di riproduzione animale dettate dal Regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il Regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale. Ai commi 3 e 4 - L'intervento risulta compatibile con la nuova PAC 2023-2027 che riconosce una opportunità di finanziamento legata alla transumanza e alla cooperazione tra le Regioni e Stati membri ad essa connessa e con gli obiettivi del Regolamento UE 2021/2115 riconosce anche che talune pratiche rurali vanno al di là delle attività agricole.

L'intervento di cui all'art. 31 risulta compatibile con il Codice Doganale dell'Unione europea nonché con gli articoli 34, 36, 106 e 107 TFUE;

Gli interventi di cui agli articoli 32 e 33 risultano compatibili con gli obiettivi perseguiti dalla Commissione europea nel quadro dell'attuazione del Piano di azione dell'Unione Europea in materia di proprietà intellettuale ("*Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE*" del 25 novembre 2020, adottato nel novembre del 2020. Nell'ambito di tale Piano di azione, la Commissione europea ad aprile 2022 ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali approvata a maggio 2023. Tale proposta è stata approvata dalle istituzioni comunitarie a maggio 2023 e sarà in vigore entro la fine dell'anno. Dovrà essere poi in attuazione dopo 24 mesi, entro il 2025 ed il governo italiano dovrà conseguentemente adottare una serie di atti normativi primari e secondari per adeguare il proprio ordinamento interno alla nuova normativa UE nel settore delle Indicazioni geografiche (IG)

non agri. Le misure proposte (artt. 31-36) vanno intese come attività propedeutiche preliminari per favorire ed accelerare tale processo di adeguamento al quadro di riferimento UE, a supporto del settore pubblico e del settore privato. La riforma UE contribuirà ad assicurare maggiore certezza giuridica, incentivi agli investimenti e maggiori opportunità di mercato e di tutela per i prodotti artigianali e industriali radicati in una determinata zona geografica.

In relazione all'art 32 e alla creazione di un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici, si evidenzia che tale disciplina va intesa come attuativa delle disposizioni del regolamento UE che prevedono la creazione di una fase nazionale della procedura per il riconoscimento delle IGP UE, in particolare vedasi articoli 11 e seguenti del regolamento UE (capitolo 2 fase nazionale). Pertanto il decreto attuativo potrà essere emanato solo successivamente all'entrata in vigore del predetto regolamento UE. Differentemente, si verrebbe a creare una protezione nazionale autonoma, che non è direttamente collegata alla normativa UE a carattere cogente. Inoltre il governo deve ancora con un provvedimento legislativo ad hoc (legge di delegazione europea) assegnare delega al MIMIT ed attribuirgli la nuova competenza in qualità di amministrazione nazionale centrale incaricata della gestione del nuovo regime UE con riferimento all'espletamento dei compiti connessi alla fase nazionale della procedura amministrativa.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del provvedimento non presentano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali, anzi, ne assicurano l'attuazione.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano, in generale, linee prevalenti della regolamentazione sul disegno di legge da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Con riferimento agli articoli 32 e 33, si segnala che alcuni Stati Membri UE (Francia, Germania, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Repubblica ceca, Portogallo, Bulgaria) dispongono da diversi anni di misure nazionali che tutelano in qualità di titoli di proprietà industriale, le indicazioni geografiche non agroalimentare nei rispettivi territori nazionali. Tali disposizioni cesseranno di esistere con l'entrata in applicazione delle nuove disposizioni UE sulle IGP.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Si segnala che l'intervento normativo introduce le seguenti nuove definizioni normative:

- l'articolo 19, comma 2, del presente disegno di legge reca la definizione di "*Imprese culturali e creative*": «Sono "*imprese culturali e creative*" tutti gli enti, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del codice civile, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che:
 - a) *svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;*
 - b) *hanno per oggetto sociale, esclusivo o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.*»;
- l'articolo 19, comma 3 del presente disegno di legge reca la definizione di "*attività e prodotti culturali*": «*attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.*»;
- l'articolo 19, comma 5, del presente disegno di legge reca la definizione di "*start-up innovative culturali e creative*": «*Per start up innovative culturali e creative si intendono, ai*

fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2, regolarmente iscritte alla sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 6.».

- L'Art.30 introduce la nuova definizione dei distretti del prodotto tipico italiano. Il comma 2 espressamente disciplina che “Si definiscono “Distretti del prodotto tipico italiano” l’insieme dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo e/o agroalimentare a valenza fortemente territoriale, al fine della sua valorizzazione e promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali.” Si è ravvisata la necessità di definire il nuovo strumento in quanto innovativo poiché volto alla valorizzazione di un prodotto tipico agricolo e/o agroalimentare fortemente legato al territorio mediante l'aggregazione di un sistema produttivo locale. La nuova definizione è coerente anche con la definizione già in uso di “distretti del cibo” considerando che ai sensi del comma 7 possono essere riconosciuti quali “Distretti del prodotto tipico italiano” i Distretti del cibo di cui al comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Le suindicate definizioni si considerano necessarie per ragioni di certezza del quadro giuridico di riferimento, stante l’assenza di una definizione legislativa.

Si segnala inoltre che l’articolo 13 introduce l’opzione “made in Italy” nell’ambito dell’articolazione del sistema dei licei: questa disposizione, sebbene non introduca specifiche definizioni normative, di fatto amplia la scelta per gli studenti del liceo.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza e vigenza dei riferimenti normativi indicati nella disposizione.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Si segnala il ricorso alla novella legislativa con riferimento ad alcuni specifici articoli:

All’articolo 7, comma 3, prevede una modifica in aggiunta all’art. 149 comma 1) lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, segnatamente dopo le parole “indicati dall’art 142, comma 1, lettera g)” sono aggiunte le seguenti “e dall’articolo 136”.

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa in riferimento alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 16)

- all’articolo 52, comma 1, dopo le parole «*in materia di beni culturali*» sono inserite le seguenti: «, *materiali e immateriali*,».

- all'articolo 53, comma 1, dopo le parole «*gestione e valorizzazione*» sono inserite le seguenti: «, *anche economica*,»; le parole «*dei beni culturali e dei beni ambientali*» sono sostituite con le seguenti: «*del patrimonio culturale, materiale e immateriale*,».

Si rimanda in ogni caso alla sezione 3 parte I della presente relazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

In generale l'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e la loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'articolo 23, comma 5, si prevede l'abrogazione espressa delle seguenti disposizioni normative:

- articolo 1, commi dal 57 al 60, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non reca disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono state rilevate deleghe in merito alle disposizioni di cui all'articolo in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Si segnala quanto segue.

All'art.4 comma 3, viene specificato il metodo d'attuazione delle operazioni finanziarie del fondo; le varie operazioni avverranno attraverso l'adozione di decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Imprese e del made in Italy, al fine di coordinare l'azione finanziaria del fondo con le istanze del settore produttivo.

Con riferimento all'art. 6, si prevede l'adozione di un Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definisca i criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I. Sono inoltre previste l'adozione di un Decreto Direttoriale di apertura del bando la eventuale stipulazione di una apposita Convenzione nel caso in cui il Ministero decida di avvalersi di un soggetto in *house* e dei soggetti di cui al capo VI del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 per lo svolgimento delle attività inerenti l'attuazione del Voucher 3I.

L'art. 7, comma 2, in materia di filiera legno arredo prevede un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge;

L'art. 8, comma 2, in materia di filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, prevede un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

L'art. 10, comma 1, in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica, prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza Stato Regioni. L'articolo 11 prevede altresì, al comma 1, l'adozione di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti.

L'articolo 19, comma 4, del presente disegno di legge rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, ai fini della definizione delle modalità e delle condizioni di riconoscimento della qualifica di "impresa culturale e creativa", nonché le ipotesi di revoca. Il termine di novanta giorni risulta congruo ai fini dell'adozione del decreto attuativo.

l'articolo 20, comma 3, del presente disegno di legge rinvia ad un decreto del Ministro della cultura la definizione delle modalità di attuazione del medesimo articolo. Il termine di novanta giorni risulta congruo ai fini dell'adozione del decreto attuativo.

l'articolo 21, comma 2, del presente ddl rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità della concessione del contributo.

L'articolo 22, comma 1, del presente disegno di legge, prevede l'adozione, ogni tre anni, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del "Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative". L'articolo 23 prevede un decreto di attuazione del Ministro del Turismo per i fini della promozione dell'Italia come destinazione turistica.

L'art. 24, comma 2, in materia di sostegno al settore fieristico, prevede un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del Turismo, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sono adottate disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

All'art. 25 La certificazione distintiva di "ristorante italiano nel mondo" (art. 28) è rilasciata, previa verifica che il titolare dell'attività, il coniuge e i parenti entro il primo grado e gli eventuali soci, non siano incorsi in condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies c.p.p., su istanza del ristoratore, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di una tariffa approvata e di un disciplinare adottato con

decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della salute e del Ministro del turismo,. Tale decreto interministeriale individua i requisiti e le specifiche per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica.

Per le finalità di cui all'articolo 26, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo istituito per promuovere la cucina italiana all'estero, prevedendo eventualmente anche il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero.

L'articolo 27, nel modificare l'articolo 2, comma 132 della l. 662/1996, prevede che con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'emananda legge, dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui, nonché l'importo e la durata massima del finanziamento.

All'articolo 28, in considerazione dell'istituzione del Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, il comma 5 prevede l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previsti i criteri e le modalità di finanziamento delle azioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo

L'articolo 29, al comma 2, prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1.

L'articolo 30 stabilisce ai sensi del comma 3 che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è riconosciuto il Distretto del prodotto tipico italiano e ai sensi del comma 5 sono concesse agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per programmi e progetti ricerca come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per le imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza Stato Regioni. In relazione alla proposta di riconoscimento del Distretto essa deve essere effettuata dalla Regione o della Provincia autonoma.

L'articolo 31 prescrive inoltre un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con cui è adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o in congiunzione con la dizione «made in Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi dei commi successivi. L'articolo 36 stabilisce un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottarsi entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, con cui sono definite le modalità di erogazione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici.

Relativamente all'articolo 37, è prevista l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa, per quanto di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale attraverso cui stabilire: a) la ripartizione delle risorse fra le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 4; b) la determinazione dell'ammontare del contributo; c) la definizione delle modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni; d) la previsione di un'eventuale attribuzione della gestione della misura a soggetto in house, con oneri comunque non superiori all'1,5% dell'ammontare delle risorse così come ripartite; e) la definizione delle modalità di coordinamento con gli interventi di sostegno all'utilizzo di strumenti digitali per l'internazionalizzazione.

Relativamente all'articolo 38, è prevista l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, dei criteri con cui definire il valore massimo del contributo, i presupposti, le condizioni e le modalità di richiesta e di utilizzo, nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a soggetto in house, con oneri comunque non superiori all'1,5% dell'ammontare delle risorse

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione delle disposizioni in esame non è stato necessario ricorrere ad elaborazioni statistiche. I dati in possesso delle amministrazioni sono stati tenuti presenti per la formulazione delle previsioni e delle soluzioni indicate nelle norme.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

PRINCÌPI E OBIETTIVI

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.

Art. 2.

(Obiettivi e ambiti di intervento)

1. Le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, orientano la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del *made in Italy* nel mondo, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche.

2. Le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con i principi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e a rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attività, nonché con i principi dell'inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese.

Art. 3.

(Giornata nazionale del *made in Italy*)

1. La Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del *made in Italy*, al fine di celebrare la creatività e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e i luoghi di produzione e di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani.

2. Per celebrare la Giornata nazionale del *made in Italy*, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, compresa l'Associazione marchi storici d'Italia, iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del *made in Italy*.

3. La Giornata nazionale del *made in Italy* non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO II

CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE
FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI

CAPO I

MISURE GENERALI

Art. 4.

(Fondo nazionale del *made in Italy*)

1. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle

filieri strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo nazionale del *made in Italy* », con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

- a) hanno sede legale in Italia;
- b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno

2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Per il pagamento delle commissioni spettanti al gestore individuato ai sensi del decreto di cui al comma 3 per le attività svolte è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

(Sostegno all'imprenditorialità femminile)

1. Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 01 del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-*bis* del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 6.

(Misure di incentivazione della proprietà industriale)

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle *start up* innovative e alle microimprese è concesso, per l'anno 2024, il Voucher 3I – Investire In Innovazione. A tale fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.

2. Il Voucher 3I può essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale.

3. I criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I sono definiti con decreto del del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per lo svolgimento delle attività inerenti all'attuazione del Voucher 3I, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite dell'1,5 per cento della stessa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

5. Il Voucher 3I di cui al presente articolo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

CAPO II

MISURE SETTORIALI

Art. 7.

(Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove e sostiene gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari dei contributi e dei finanziamenti, le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri determinati nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione del medesimo comma 1.

3. Al fine di semplificare il procedimento di autorizzazione per gli interventi selvicolturali e potenziare la possibilità di approvvigionamento della materia prima, necessaria alla filiera foresta-legno nazio-

nale, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: « indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g) » sono sostituite dalle seguenti: « indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g) ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

Art. 8.

(Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo)

1. In conformità ai principi dello sviluppo sostenibile e con l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, promuove e sostiene gli investimenti nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione dei processi di produzione di fibre di origine naturale nonché provenienti da processi di riciclo, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e, in

termini di indebitamento netto, a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 9.

(Misure di semplificazione per la filiera della nautica)

1. All'articolo 58 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20 ».

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica)

1. Per consentire il tempestivo approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla filiera produttiva della ceramica, anche in conseguenza della crisi internazionale in atto in Ucraina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le aree di interesse strategico nazionale per le quali si applicano le disposizioni procedurali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui ai commi 2 e 3.

2. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, una diffida a provvedere entro il termine massimo di quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il soggetto competente anche al fine di individuare le cause dell'inerzia o del ritardo, il Consiglio dei ministri, in applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, a titolo gratuito, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari al rilascio di tutte le autorizzazioni in materia di approvvigionamento ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi strumentali, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti e gli organi coinvolti. Qualora l'inerzia o il ritardo sia ascrivibile a un soggetto diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, si applica l'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e il Ministro competente è individuato nel Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per la durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

(Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei e di promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tenendo conto altresì di quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza ai parametri qualitativi previsti dalle linee guida di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 12.

(Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione della pasta)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituita una commissione tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da uno del Ministero della salute, nonché da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto, con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo della pasta di semola di grano duro, come definita dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto.

2. Per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

TITOLO III

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 13.

(Liceo del made in Italy)

1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*, è introdotta l'opzione « *made in Italy* » nell'ambito

dell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dell'opzione «*made in Italy*» di cui al comma 1, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i seguenti criteri:

a) prevedere che, a conclusione del percorso di studio dell'opzione «*made in Italy*», gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i licei, conseguano i seguenti risultati di apprendimento specifici:

1) acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;

2) sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;

3) possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistici e delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con riferimento all'origine e allo sviluppo degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;

4) acquisire, in due lingue straniere moderne, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello B1 del

quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua;

b) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

c) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

d) acquisire e approfondire, specializzando progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del *made in Italy*, in funzione di un rapido accesso al lavoro, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

e) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione « *made in Italy* », di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;

2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del *made in Italy*;

3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *made in Italy*;

4) strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese dei settori del *made in Italy* e delle relative filiere.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché dei più ampi spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla

vocazione economica e culturale del territorio. Il medesimo regolamento dispone l'integrazione degli allegati al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in coerenza con i criteri indicati al comma 2 del presente articolo.

4. A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025, l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane prevista dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nell'opzione « *made in Italy* », ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale, senza determinare situazioni di esubero di personale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è abrogato.

Art. 14.

(Fondazione « *Imprese e competenze per il made in Italy* »)

1. È istituita la fondazione denominata « *Imprese e competenze per il made in Italy* » con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy* e i licei del *made in Italy*, al fine di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2024, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il funzionamento della stessa.

2. La fondazione di cui al comma 1 conferisce ogni anno il premio di « *Maestro del made in Italy* » a imprenditori che si

sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy* anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione dei giovani. I requisiti e le modalità per l'assegnazione del premio sono disciplinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. La fondazione di cui al comma 1 si correla con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico, in modo da creare sinergie e coordinare competenze e risorse con l'obiettivo di costituire un sistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i licei del *made in Italy* possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico del Paese.

4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione di cui al comma 1 e ne definiscono, d'intesa, gli obiettivi strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione di cui al comma 1, nel quale sono definite anche le funzioni di vigilanza sulla stessa, sono nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa. Il patrimonio della fondazione è costituito dall'apporto iniziale di cui al comma 9 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

6. Alla fondazione di cui al comma 1 possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, ferme restando le

disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministero della cultura, fermo restando il regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.

7. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione di cui al comma 1 può avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, di università e di istituti di ricerca.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6 e dal decreto di cui al comma 5, la fondazione di cui al comma 1 è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.

9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione di cui al comma 1 a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero, intestato alla fondazione, aperto presso la Tesoreria dello Stato.

10. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

TITOLO IV

MISURE DI PROMOZIONE

Art. 15.

(Istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del made in Italy)

1. È istituita l'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy* con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del *made in Italy* e dell'ingegno italiano.

2. La cura e la gestione dell'Esposizione sono affidate alla fondazione « Imprese e competenze per il *made in Italy* », di cui all'articolo 14, che provvede a individuarne la sede, nell'ambito delle proprie attività e delle proprie risorse.

Art. 16.

(Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale)

1. Il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le altre amministrazioni competenti promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.

2. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole: « in materia di beni culturali » sono inserite le seguenti: « materiali e immateriali »

b) all'articolo 53, comma 1, le parole: « dei beni culturali e dei beni ambientali » sono sostituite dalle seguenti: « , anche economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale ».

Art. 17.

(Registrazione di marchi per i luoghi della cultura)

1. In coerenza con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del

Paese, gli istituti e i luoghi della cultura possono registrare, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il marchio che li caratterizza.

2. Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento, i soggetti di cui al comma 1 possono concedere l'uso del proprio marchio a terzi a titolo oneroso. Le somme allo scopo erogate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinate alle finalità dei cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18.

(Rafforzamento della tutela dei domini internet riferiti al patrimonio culturale)

1. Al fine di rafforzare la tutela e individuare eventuali abusi nell'utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall'estensione « .it » registrati, riferibili a istituti e luoghi della cultura, e di programmare e attuare le azioni idonee e più efficaci per la loro salvaguardia, il Ministero della cultura stipula protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali.

Art. 19.

(Imprese culturali e creative)

1. La cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione.

2. È qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che:

a) svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;

b) ha per oggetto sociale esclusivo o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

3. Ai fini del presente articolo, si definiscono:

a) « beni culturali »: i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) « attività e prodotti culturali »: le seguenti attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e *design*, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonché le ipotesi di revoca.

5. Per « *start up* innovative culturali e creative » si intendono, ai fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge

18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le *start up* innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 6.

6. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile un'apposita sezione, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse.

7. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura di «impresa culturale e creativa» o «ICC» e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

Art. 20.

(Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale)

1. Presso il Ministero della cultura è istituito l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.

2. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.

3. Con decreto del Ministro della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21.

(Contributo per le imprese culturali e creative)

1. Il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il *made in Italy* e

di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 19 mediante l'erogazione di contributi in conto capitale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le condizioni, i termini e le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 1 in favore delle imprese culturali e creative.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 22.

(Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative)

1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il « Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative », di seguito denominato « Piano strategico ». Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalità:

a) definire modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle ammini-

strazioni competenti, fermi restando i poteri d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;

c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;

d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;

e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;

f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.

3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.

(Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica)

1. In considerazione dell'obiettivo strategico di accrescere l'attrattività turistica dell'Italia e la competitività dell'intero settore turistico nazionale nonché di assicurare che la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria, è

istituito presso il Ministero del turismo un comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri competenti per materia. Il comitato assicura il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme di attuazione del comma 1.

3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 24.

(Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati regionali)

1. Il settore fieristico nazionale costituisce fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del *made in Italy*. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ne promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso, e agli operatori fieristici per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero. Sono altresì promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, i mercati regionali quali luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro carat-

terizzazione culturale e artistica. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui al terzo periodo e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per le finalità di cui al secondo periodo.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché:

a) i criteri e le priorità per il finanziamento delle imprese ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;

b) le attività e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;

c) i criteri e le modalità per la selezione dei mercati regionali da finanziare;

d) le modalità per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

4. L'attuazione degli interventi economici di cui al presente articolo può essere affidata a un soggetto gestore, con oneri a carico degli interventi finanziati nel limite massimo dell'1,5 per cento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 25.

(Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero)

1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che offrono all'e-

stero prodotti enogastronomici effettivamente conformi alle migliori tradizioni italiane e di contrastare l'utilizzo speculativo della pratica dell'*italian sounding*, è istituita la certificazione distintiva di « ristorante italiano nel mondo », attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all'estero. La certificazione, previa verifica che il titolare dell'attività, il coniuge, i parenti entro il primo grado e gli eventuali soci non siano incorsi in condanne per alcuno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale, è rilasciata, su richiesta del ristoratore, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di una tariffa approvata e di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo. Il disciplinare determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica.

2. La certificazione ha la durata di tre anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato. La domanda di rinnovo può essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione.

3. Qualora, nel corso della validità della certificazione, sia riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al comma 1 o di quelli tecnici stabiliti nel disciplinare adottato ai sensi del medesimo comma 1, la certificazione è revocata.

Art. 26.

(Promozione della cucina italiana all'estero)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, e per la loro valorizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, può essere previsto il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 27.

(Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole da parte di imprese dello stesso settore)

1. All'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'ISMEA, nei limiti delle risorse di cui al presente comma

e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, concede mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al precedente periodo nonché l'importo e la durata massimi del finanziamento ».

Art. 28.

(Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, di seguito denominate « II.GG. », e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede

legale e operativa in Italia. Il Fondo ha la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le attività finalizzate alla tutela giuridica delle II.GG., ammesse al finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 1, sono le seguenti:

a) attività di registrazione come indicazioni geografiche in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, oppure quali marchi privatistici, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le attività connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

b) attività connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi internazionali dei quali l'Italia è membro o dei quali l'Unione europea è parte contraente, richiesta da soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;

c) attività connesse alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domini *internet* e attività avverso eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio in favore di soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;

d) iniziative volte ad aumentare la riconoscibilità delle II.GG. italiane, compresi i nomi di dominio e le piattaforme nella rete *internet*;

e) attività di comunicazione e promozione delle II.GG. che subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di Paesi terzi che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati;

f) attività dirette verso Paesi terzi per migliorare e favorire la conoscenza delle

II.GG. italiane, parte del patrimonio culturale ed enogastronomico nazionale, presso gli importatori, i distributori e i consumatori finali del Paese terzo interessato.

3. Per le azioni di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, può essere previsto il coinvolgimento dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate a finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle attività e iniziative di cui ai commi 2 e 3.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 29.

(Valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale)

1. Al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione per l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 30.

(Distretti del prodotto tipico italiano)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, con la dotazione di 2 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Sono definiti « distretti del prodotto tipico italiano » i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare avente valenza fortemente territoriale, al fine della valorizzazione e della promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali.

3. I distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, che tiene conto dei seguenti criteri:

a) potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi;

b) rappresentatività del prodotto rispetto al territorio;

c) ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva.

4. È concesso, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto, pari a 20.000 euro per ciascun distretto, per lo studio di fattibilità contenente gli elementi di valutazione di cui al comma 3, da presentare a supporto della proposta di riconoscimento del distretto da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Al fine di favorire la creazione dei distretti del prodotto tipico italiano, sono concesse, a valere sul Fondo di cui al comma 1, agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per programmi o progetti di ricerca, come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il programma o progetto di cui al comma 5 deve prevedere il cofinanziamento fino al 30 per cento da parte della

regione, che provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Possono essere riconosciuti quali distretti del prodotto tipico italiano i distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

9. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

TITOLO V

TUTELA DEI PRODOTTI *MADE IN ITALY*

CAPO I

PRODOTTI NON AGROALIMENTARI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 31.

(Contrassegno per il made in Italy)

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione « *made in Italy* »,

fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo.

2. Ai fini della tutela e della promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto della falsificazione, le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni.

3. Il contrassegno di cui al comma 1, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati:

a) le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno di cui al comma 1, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai metodi per il contrasto della falsificazione;

b) le forme grafiche per i segni descrittivi;

c) le modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi;

d) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;

e) le regole che le imprese devono rispettare nell'utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo degli stessi;

f) la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 37.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32.

(Attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici)

1. La Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e industriali tipiche tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicati in una specifica zona geografica, e ne promuove la tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio culturale nazionale; assicura altresì ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili in ordine alle produzioni artigianali e industriali tipiche e sostiene gli artigiani e i produttori nella preservazione delle tradizioni produttive e della reputazione collegate ai luoghi di origine.

2. In vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, le regioni possono effettuare, secondo le modalità e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione delle produzioni tipiche di cui al comma 1 che sono già oggetto di forme di riconoscimento o di tutela ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio locale.

3. Gli esiti della ricognizione di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo

nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 33.

(Manifestazione di interesse per il riconoscimento di prodotto artigianale o industriale tipico)

1. Per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e favorire i processi di tutela degli stessi, ai sensi dell'articolo 29 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di produzione e presentano alla regione competente la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione di cui all'articolo 32.

Art. 34.

(Associazioni dei produttori)

1. Le associazioni dei produttori di cui all'articolo 33 possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento.

2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti seguenti:

a) elaborano il disciplinare di cui all'articolo 35 ed effettuano controlli interni che garantiscono la conformità delle fasi di produzione al disciplinare;

b) possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;

c) promuovono iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;

d) intraprendono azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.

Art. 35.

(Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici)

1. Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi:

a) il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;

b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;

c) la delimitazione della zona geografica di produzione;

d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica;

e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;

f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;

g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto.

2. Il disciplinare è depositato dalle associazioni dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.

Art. 36.

(Contributo per la predisposizione del disciplinare)

1. Alle associazioni di produttori che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 34 è concesso un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualità e alle caratteristiche specifiche

del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

CAPO II

NUOVE TECNOLOGIE

Art. 37.

(Blockchain per la tracciabilità delle filiere)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove e sostiene la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), così come definita all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy* ai fini dell'eshaustività e dell'affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024.

2. È istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche conformi alle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 135 del 2018. Il catalogo nazionale provvede altresì al censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'European Blockchain Services Infrastructure, al fine di promuovere la costituzione di una rete

basata su tecnologie distribuite, favorendo l'interoperabilità con le soluzioni tecnologiche sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services Infrastructure. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici che le tecnologie devono possedere ai fini dell'inserimento nel catalogo e sono stabilite le modalità di tenuta e funzionamento dello stesso.

3. Per l'istituzione e il funzionamento del catalogo di cui al comma 2, per il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia, per lo svolgimento delle attività di censimento e verifica e per la promozione di specifici casi d'uso sulla tracciabilità dei prodotti italiani, anche attraverso un soggetto gestore, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, per l'istituzione del catalogo, e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento e la manutenzione dello stesso.

4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concede alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta:

a) contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del *made in Italy*, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonché l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibili ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto;

b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le risorse previste dal comma 6 sono ripartite tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 4;

b) è determinato l'ammontare del contributo;

c) sono definite le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni;

d) è prevista l'eventuale attribuzione della gestione degli interventi a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse previste dal comma 6;

e) sono stabilite le modalità di coordinamento con gli interventi di sostegno all'utilizzo di strumenti digitali per l'internazionalizzazione delle imprese.

6. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro per l'anno 2024 nonché, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

Art. 38.

(Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove e sostiene la transizione digitale dell'industria mediante l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo del commercio elettronico relativo a beni e servizi nonché all'efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di *marketing*. A tal fine è autorizzata

la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese, per l'anno 2024, un contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il valore massimo del contributo, i presupposti, le condizioni e le modalità di richiesta e di utilizzo dello stesso nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

4. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

CAPO III

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Art. 39.

(Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero – Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « articoli 473 e 474, » sono inserite le seguenti: « 517-*quater*, ».

Art. 40.

(Misure per la formazione specialistica)

1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, nell'ambito delle materie di competenza, può segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno,

specifiche aree tematiche, inerenti al contrasto, in sede civile e penale, della contraffazione di titoli di proprietà industriale, nelle quali ritiene opportuna una formazione specializzata degli operatori della giustizia, ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse nelle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Art. 41.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie a carico degli acquirenti di merci contraffatte e di garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella lotta alla contraffazione nei rispettivi territori, all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 7 e 7-*bis*, la parola: « 100 » è sostituita dalla seguente: « 300 »;

b) al comma 8, secondo periodo, le parole: « destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « interamente versate all'ente locale competente ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in euro 130.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

Art. 42.

(Modifica all'articolo 517 del codice penale)

1. All'articolo 517 del codice penale, dopo la parola: « Chiunque » sono inserite le seguenti: « detiene per la vendita, ».

Art. 43.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro)

1. All'articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito da seguente:

« 3-*bis*. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato »;

b) al comma 3-*ter*:

1) al primo periodo, le parole: « può procedere » sono sostituite dalla seguente: « procede » e dopo le parole: « merci contraffatte » sono inserite le seguenti: « o usurpative »;

2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 ».

Art. 44.

(Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro)

1. Ai fini della semplificazione delle attività materiali connesse all'inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso ».

Art. 45.

(Operazioni sotto copertura)

1. Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell'ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: « 473, 474, » è inserita la seguente: « 517-*quater*, ».

Art. 46.

(Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione)

1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente:

« 5-*quater*. Nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene

conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale nonché per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale ».

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47.

(Promozione e comunicazione degli interventi in materia di made in Italy)

1. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i cittadini e le imprese, nel territorio nazionale, rispetto agli interventi in materia di *made in Italy* previsti dalla presente legge e di rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in lingua inglese, attraverso il sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di utilizzo delle risorse, attraverso campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche telematica, e sulle principali emittenti televisive, nazionali e locali, e il soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

Art. 48.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 14, 24, 36, 37, 38, 41 e 47, pari a 23.200.000 euro per l'anno 2023, a 103.680.100 euro per l'anno 2024 e a 630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, per l'anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37.630.100 euro e, in termini di indebitamento netto, a 19.630.100 euro, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87 milioni di euro per l'anno 2024, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, a 16.680.100 euro per l'anno 2024 e a 630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di conto capitale, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



19PDL0050160